SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 febbraio 2000, n. **39.**

Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale». Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denominazione di origine controllata «bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta «essenza di bergamotto», che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tale fine può conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 può utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia è approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di:

a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto;

b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attività connesse e conseguenti;

c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

2. Lo Stato persegue le finalità di cui al comma 1 nel quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi, autorizzati a svolgere le relative azioni:

a) il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946;

b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Art. 4.

1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attività di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate ed al quantitativo effettivamente conferito. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio decreto, l'entità del contributo e le procedure per la sua erogazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000.

Art. 5.

1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, può promuovere la realizzazione del catasto delle superfici coltivate a bergamotto, anche al fine di favorirne, attraverso idonei strumenti, il mantenimento della destinazione.

Art. 6.

1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui aziende ricadono nelle medesime aree possono presentare alla regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione di interventi relativi:

a) all'espansione della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali;

b) al reinnesto, al reinnesto con diradamento e al diradamento semplice;

c) allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;

d) alla realizzazione di fabbricati rurali;

e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;

f) alla realizzazione di impianti di lavorazione e commercializzazione;

g) alla realizzazione di studi e ricerche ed allo svolgimento di attività di assistenza tecnica;

h) alla realizzazione di attività promozionale nel settore commerciale.

2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la meccanizzazione delle colture, nonché l'elettrificazione delle zone interessate alla coltura. Il finanziamento dei piani è erogato per stralci, con precedenza per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e una più alta intensità colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale o sintetica di bergamotto eventualmente presente.

2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della legge n. 713 del 1986.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4866):

Presentato dall'on. ALOI ed altri il 13 maggio 1998.

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, l'11 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI.

Esaminato dalla commissione, in sede referente il 12 novembre 1998; 1° dicembre 1998; 12-19 e 21 gennaio 1999; 3 e 10 febbraio 1999; 30 giugno 1999.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 1999, con il parere delle commissioni I, II, V, X e XI.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 13, 14, 15 e 28 luglio 1999; 21 settembre 1999 ed approvato il 22 settembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4223):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 28 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 19 e 26 gennaio 2000 e approvato il 9 febbraio 2000.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 del sopracitato regolamento (CEE) n. 2081/92, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze: la commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano le denominazione protetta».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 maggio 1946 reca: «Costituzione del Consorzio del bergamotto con sede in Reggio Calabria».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, concernente «Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/117/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/718/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici», che ha sostituito l'art. 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici) è il seguente:

«Art. 6 *(Etichettatura)*. — 1. L'art. 8 della legge è sostituito dal seguente:

"Art. 8. — *1.* I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile l'identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali del sistema metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno. In aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale può essere espresso anche in unità di misura diverse, purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;

c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa è indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;

d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati III e V intitolate "Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta", le quali debbono figurare sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare soltanto sull'imballaggio secondario di detti prodotti;

f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione europea;

g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;

h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients". In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni figurano su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata sull'im-

ballaggio secondario, se presente, ovvero sul condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;

3) le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.

2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.

3. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color Index o alla denominazione di cui all'allegato IV.

4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/−".

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.

6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere *d)* ed *h)* del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico.

7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.

9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'art. 14, lettera *a)*, del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.

11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.

12. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

13. Le indicazioni di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.

14. Le indicazioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 possono essere riportate anche solo sull'imballaggio secondario del prodotto.

15. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni"».

00G0079

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. **40.**

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «impresa»: una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;

b) «capo dell'impresa»: il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;

c) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;

d) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato *A* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;

b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.

Obblighi del capo dell'impresa

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Art. 4.

Obblighi del consulente

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazoni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 5.

Qualificazione dei consulenti

1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione profes-

sionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

a) classe 1 (esplosivi);

b) classe 2 (gas);

c) classe 7 (materie radioattive);

d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);

e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

3. Il certificato di formazione professionale è conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato rilasciato.

4. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalità di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995.

8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di consulente in Italia.

Art. 6.

Sanzioni

1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.

2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.

4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE
DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:

le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;

le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;

l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:

I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:

conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;

conoscenza delle principali cause di incidenti.

II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

1) la classificazione delle merci pericolose:

procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;

struttura dell'enumerazione delle materie;

classi di merci pericolose e principi di classificazione;

natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;

proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;

2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:

tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;

requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;

stato dell'imballaggio e controllo periodico;

3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:

iscrizione sulle etichette di pericolo;

apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;

segnaletica e etichettatura;

4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:

informazioni contenute nei documenti di trasporto;

dichiarazione di conformità del mittente;

5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:

carico completo;

trasporto alla rinfusa;

trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;

trasporto in contenitori;

trasporto in cisterne fisse o amovibili;

6) il trasporto di persone;

7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

8) la separazione dei materiali;

9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

10) il maneggio e la sistemazione del carico:

carico e scarico (tasso di riempimento);

sistemazione e separazione;

11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

12) l'equipaggio: formazione professionale;

13) i documenti di bordo:

documenti di trasporto;

consegne scritte;

certificato di autorizzazione del veicolo;

certificato di formazione per i conducenti di veicoli;

attestato di formazione per la navigazione interna;

copia di qualsiasi deroga;

altri documenti;

14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;

15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;

16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;

17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;

18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3

COMUNITÀ EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI
PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
(Direttiva 96/35/CE)

Certificato n. ....

Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:

stemma

Cognome: ....

Nome completo: ....

Luogo e data di nascita: ....

Nazionalità: ....

Firma del Titolare: ....

Valido fino al .... per le imprese di trasporto di merci pericolose, nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:

☐ Su strada, validità circoscritta alle merci:

☐ Per ferrovia, validità circoscritta alle merci:

☐ Per via navigabile, validità circoscritta alle merci:

Rilasciato da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri

Data: ....

Firma: ....

Rinnovato fino al: ....

Data: ....

Firma: ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

— La direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 è stata pubblicata nella GUCE n. L 145 del 19 giugno 1996.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca «Il nuovo codice della strada».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle premesse

— Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concerne: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, reca: «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche».

00G0075

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. **41.**

Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera *l),* della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera *l)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e-*bis)*, è inserita la seguente:

«*e-ter)* i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;»;

b) all'articolo 48, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «a lire 7.000.000» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla terra *e-ter)* del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera *l)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera *l)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1999, n. 113, del supplemento ordinario:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi direttivi:

a) - i) (omissis);

l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;

2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario:

«Art. 9 *(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)*. — 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione «fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale». Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;

b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;

c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;

d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'art. 1, comma 16 operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;

e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;

f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:

a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;

b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera *a)*, sono comprese:

a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;

b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del com-

ma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera *c)* del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o socio-sanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:

a) le modalità di costituzione e di scioglimento;

b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;

c) le forme e le modalità di contribuzione;

d) i soggetti destinatari dell'assistenza;

e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare;

f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.

9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'art. 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.

10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo, così come modificato dal presente decreto, degli articoli 10 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:

«Art. 10 *(Oneri deducibili)*. — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) *i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;*

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le spese di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis)* del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e)* del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-bis). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

«Art. 48 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 *fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1º gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera* e-ter) *del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;*

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12;

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazioni e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera *b)*. Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

2-*bis).* Le disposizioni di cui alle lettere *g)* e *g-bis)* del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1º gennaio 1997, per

quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto».

00G0080

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventitreesima seduta comune, mercoledì 8 marzo 2000, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

00A2456

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Surbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Surbo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Surbo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romolo Gusella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Surbo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2000.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 540/13.1/Gab. del 22 febbraio 2000 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gstione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Surbo (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romolo Gusella.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2431

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 febbraio 2000.

Immediati interventi necessari a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano, determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue. (Ordinanza n. 3041).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista la nota del 18 gennaio 2000 con la quale il sindaco del comune di Milano, nel manifestare l'impossibilità di realizzare il piano di depurazione delle acque reflue della città di Milano entro il termine del 31 dicembre 2000, stabilito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, chiede la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 19 gennaio 2000 con la quale il presidente della regione Lombardia esprime il proprio assenso sulla proposta di adozione di provvedimenti

straordinari per la realizzazione degli interventi di depurazione delle acque reflue, avanzata dal sindaco del comune di Milano;

Considerato che il comune di Milano non è provvisto di alcun impianto di trattamento delle acque reflue urbane e che il sistema di raccolta delle medesime riceve gli scarichi di quasi 2.700.000 abitanti riversandoli, senza trattamento, nel sistema fluviale Lambro-Olona, affluente del fiume Po, provocando fenomeni di eutrofizzazione nelle acque costiere adriatiche;

Visto il parere motivato reso dalla Commissione europea in data 21 gennaio 2000 concernente il trattamento delle acque reflue urbane del comune di Milano, nella quale viene evidenziato che a causa degli scarichi urbani il sistema fluviale Lambro-Olona è uno dei più inquinati d'Italia e che partecipa in maniera rilevante al deterioramento della qualità delle acque del fiume Po, con conseguente impedimento, parziale o totale, di gran parte degli usi legittimi, quali la balneazione, l'irrigazione, oltre al pericolo per la conservazione della vita acquatica; che gli apporti dell'acqua del fiume Po, carichi di nutrienti, azoto e fosforo di origine urbana ed agricola, sono considerati la ragione dell'eutrofizzazione del delta del fiume e delle acque costiere del mare Adriatico, con conseguente proliferazione incontrollata delle alghe negli ultimi dieci anni; che il carico in nutrienti d'origine antropica presenti nel fiume Lambro rappresenta più del 20% del carico totale del fiume Po e che, quindi, l'area del delta del Po e le acque costiere del Nord-Ovest del mare Adriatico sono aree eutrofizzate; che gli scarichi delle acque reflue sono situati all'interno del bacino del fiume Po drenante in aree sensibili;

Considerato, inoltre, che non risultano ancora avviati i lavori per la realizzazione del sistema depurativo costituito dagli impianti di Milano-Sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo, previsti dal piano regionale di risanamento delle acque;

Atteso che, in assenza dell'adozione di interventi urgenti per la realizzazione dei tre impianti citati e non essendo possibile sospendere l'esercizio di attività che comportano l'immissione di sostanze inquinanti nel sistema ricettore degli scarichi del comune di Milano, si verrebbe a protrarre la situazione di grave inquinamento delle acque superficiali del bacino idrico del sistema Lambro-Po e del mare Adriatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2001, lo stato di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue urbane del comune di Milano;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;

Sentito il presidente della regione Lombardia;

Sentito il presidente della provincia di Milano;

Sentito il sindaco del comune di Milano;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Milano è nominato commissario delegato per l'esecuzione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare in relazione allo scarico delle acque reflue urbane della città di Milano in acque superficiali, anche destinate all'uso irriguo, senza adeguato trattamento di depurazione.

2. Per le finalità di cui in premessa, il commissario delegato, avvalendosi di uno o più sub-commissari nominati dai Ministri dell'ambiente e dell'interno, in particolare, provvede:

2.1 alla realizzazione del sistema depurativo comprendente gli impianti di depurazione di Milano-Sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo e delle connesse opere di collegamento con il sistema di collettamento e di fognatura esistenti e con il sistema delle acque superficiali di recapito;

2.2 alla realizzazione degli impianti di gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione;

2.3 alla realizzazione delle opere infrastrutturali primarie e secondarie relative agli impianti;

2.4 alla realizzazione delle opere di mitigazione e di riequilibrio ambientale;

2.5 alla definizione dell'area di rispetto degli impianti e delle opere da realizzare.

3. Gli impianti e le opere di cui al precedente comma 2 dovranno essere realizzati in conformità alle leggi di tutela della qualità delle acque, di difesa del suolo, di tutela della qualità dell'aria, nel rispetto del parere di compatibilità ambientale espresso ai sensi del successivo art. 2, impiegando ogni cautela al fine di assicurare che il riutilizzo delle acque reflue depurate, come pure gli scarichi nei corpi idrici superficiali, avvengano in conformità cori i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, accertati mediante l'utilizzo di rigorosi sistemi di controllo, nel rispetto dei limiti definiti dal Ministro dell'ambiente, al fine di consentire gli usi irrigui delle acque reflue, il rispetto del corpo ricettore considerato come area sensibile a norma dell'art. 5, paragrafo 1 della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e la tutela di tutti gli usi legittimi del sistema fluviale e del mare Adriatico.

4. Il commissario delegato, provvede ad attivare le procedure di trasferimento degli impianti e delle opere dallo stesso realizzati agli enti territorialmente competenti, raccordandosi, a tal fine, con gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente esprime il parere di compatibilità ambientale dei progetti degli impianti e delle opere di cui al precedete art. 1, comma 2, con l'ambiente naturale, di vita e di lavoro, avvalendosi della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati.

2. I progetti degli impianti e delle opere di cui al precedente comma 1 sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal citato decreto 12 aprile 1996, previa comunicazione alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 32;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;

legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-*bis,* 1-*ter,* 1-*quater,* 1-*quinques;*

legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articoli 15, 18, 21;

legge regionale 23 aprile 1990, n. 24;

legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;

legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, articoli 3, 4, 5, 6 e 7;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32, 35, 51, 53 e 56;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 56 e 58;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed integrazioni, articoli 2, comma 4 e comma 4-*bis,* 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 34;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 4, 8, 9 e 12;

legge regionale 12 settembre 1983, n. 70;

legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 8, 9, 11, 16 e 20;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 3, commi 1, 2 e 3, art. 47;

legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 27 e 28.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'ambiente provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente ed un esperto designati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile, un esperto designato dalla regione Lombardia, un esperto designato dall'amministrazione provinciale di Milano ed un esperto designato dal comune di Milano. La commissione coadiuva il commissario delegato ed il sub-commissario nella attuazione dei loro incombenti.

2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica di cui al precedente comma 1 è determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava sui fondi, assegnati al commissario delegato, di cui al successivo art. 7. Detta commissione ha sede presso l'ufficio del commissario.

Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla

imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 6.

1. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, della provincia e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dell'Enea, dell'I.S.P.E.S.L., del Consiglio nazionale delle ricerche, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenze istituzionali.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non più di venti unità di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al precedente comma.

3. Il compenso spettante al commissario delegato e al sub-commissario nominati ai sensi del precedente art. 1, commi 1 e 2, sarà determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Al personale appartenente alla struttura commissariale cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis,* della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

5. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.

Art. 7.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, dispone dei fondi già acquisiti e in corso di accantonamento da parte del comune di Milano per la realizzazione degli impianti di depurazione, in virtù del disposto di cui all'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il commissario delegato, oltre alle risorse di cui al precedente comma 1:

a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di depurazione delle acque, limitatamente alle aree interessate dall'emergenza di cui alla presente ordinanza;

b) predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

1. Le risorse di cui al precedente art. 7 sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissa-

rio delegato per gli interventi di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue del comune di Milano.

2. Il commissario delegato può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A2145

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 febbraio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Norvir» ritonavir. (Decreto UAC/C n. 97/2000).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/016/003 NORVIR - 100 mg - capsula molle - confezione contenente 4 flaconi in polietilene di alta densità con 84 capsule molli Norvir da 100 mg ciascuno - uso orale.

Titolare: Abbott Laboratories Limited - Queenborough Kent ME11 5 EL UK.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1999) 3954 - IT del 29 novembre 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norvir» ritonavir;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il parere espresso in data 25/26 gennaio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Norvir» ritonavir, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NORVIR ritonavir - nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

NORVIR - 100 mg - capsula molle - confezione contenente 4 flaconi in polietilene di alta densità con 84 capsule molli Norvir da 100 mg ciascuno - uso orale:

A.I.C. n. 030081032/E (in base 10), 0WQ008 (in base 32).

Titolare: Abbott Laboratories Limited - Queenborough Kent ME11 5 EL UK.

Art. 2.

La specialità medicinale è classificata in classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 557.200 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 797.520 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

lità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere, notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 8 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A2353

DECRETO 18 febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angidil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 26 gennaio 2000 della ditta Errekappa Euroterapici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Erekappa Euroterapici S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ANGIDIL - 28 capsule rilascio prolungato 300 mg, A.I.C. n. 028258 135.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2197

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 febbraio 2000.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI A.A. G.G. E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina inglese sig.ra Morris Catrin Elen e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of Arts», conseguito dall'interessata il 5 luglio 1993, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dal «The Victoria University» di Manchester;

Considerato che la sig.ra Morris Catrin Elen risulta in possesso del «Post graduate certificate in education» rilasciato dalla Università del Galles nel luglio 1999 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 3 settembre 1999 dal console d'Italia in Londra che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli esami sostenuti per il conseguimento del «Bachelor of Arts»;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 10 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Morris Catrin Elen, nata a Cardiff (Gran Bretagna) il 18 marzo 1969, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 8 febbraio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A2355

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 2000.

Sospensione dell'esecuzione delle concessioni n. 108 del comune di Brindisi e n. 237 del comune di Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999, n. 228, con cui sono state attribuite 526 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione di Lecce, con le ordinanze n. 76/2000 e n. 77/2000 pronunciate nella camera di consiglio del 12 gennaio 2000 ha disposto la sospensione dell'esecuzione delle concessioni n. 108 del comune di Brindisi e n. 237 del comune di Lecce;

Considerato che le suddette concessioni sono state attribuite alla S.P.A.T.I. S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Le concessioni n. 108 del comune di Brindisi e n. 237 del comune di Lecce per l'esercizio delle scommesse ippiche disposte entrambe a favore della S.P.A.T.I. S.r.l. sono sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il direttore generale
dei servizi generali e del personale
DELLE MONACHE

00A2517

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 febbraio 2000.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Decreto n. 102).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO I DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici contributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica, sentiti Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata — che al comma 12 prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visto il citato art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, che al comma 13, tra l'altro, prevede la verifica periodica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998, 27 settembre 1999, 6 dicembre 1999, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 (2° elenco), 2 marzo 1987 (3° elenco), 2 dicembre 1988 (4° elenco), 31 maggio 1990 (5° elenco), 7 febbraio 1992 (6° elenco), 30 giugno 1993 (7° elenco), 22 dicembre 1994 (8° elenco), 24 maggio 1996 (9° elenco), 15 gennaio 1997 (10° elenco), 4 settembre 1997 (11° elenco), 23 giugno 1998 (12° elenco), 9 ottobre 1999 (13° elenco) e 15 dicembre 1999 (14° elenco), con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata la necessità di provvedere ai nuovi inserimenti nell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute;

Ravvisata altresì la necessità di procedere all'aggiornamento dello stesso albo in relazione alle richieste di modifica;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 18 gennaio 2000, da Comitato tecnico scientifico ex art. 7, legge n. 46/1982, integrato con decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 1999 dai rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero per le politiche agricole, nonché del parere favorevole ad apportare le modifiche all'Albo, secondo le modalità indicate dallo stesso comitato nella seduta del 4 maggio 1999;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia

1) TORLASCO S.r.l.

Via Magenta, 77-4/D

20017 RHO (MI)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

74.20.3 Servizi di ingegneria integrata

74.20.6 Altre attività tecniche

Punto di primo contatto:

Tel.	02/93200433	*E-mail*	torlasco@tiscalinet.it
Fax	02/93200445	*Sito Internet*	

Liguria

2) FERRANIA S.p.A.

Via della Libertà, 57 - Fraz. Ferrania

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.64.0 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

Punto di primo contatto:

Tel.	019/5224190	*E-mail*	mleandro@imation.com
Fax	019/5224480	*Sito Internet*	

Emilia Romagna

3) AUREL S.p.A.

Via Foro dei Tigli, 4

47015 MODIGLIANA (FO)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.1 Laboratorio divisione radio frequenza

32.10.0 Laboratorio divisione tecnologica

29.56.5 Laboratorio divisione meccanica

Punto di primo contatto:

Tel.	0546/941124	*E-mail*	aurel@aurel.it
Fax	0546/941660	*Sito Internet*	www.aurel.it

4) C.A.T.E.V. S.r.l.

Via Tebano, 45

48018 FAENZA (RA)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

01.13.1 Colture viticole e aziende vitivinicole

15.93.1 Fabbricazione di vini

24.2 Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

Punto di primo contatto:

Tel.	0546/47169	*E-mail*	catev@mbox.queen.it
Fax	0546/47030	*Sito Internet*	

5) ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

Ente vigilato e tutelato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali

Via di Corticella, 133

40129 BOLOGNA

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali (tecnologie agricole, colture vegetali, fitopatologia)

Punto di primo contatto:

Tel.	051/6316816	*E-mail*	ggrassi@bo.nettuno.it
Fax	051/374857	*Sito Internet*	www.inea.it/isci

ART. 2

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali citate in premessa, come di seguito indicato:

Piemonte

Nr. 1 ATOS S.p.A.
Via Vaninetti, 27
10148 - TORINO (TO)

già iscritta nel 4° elenco, posizione 2, modificata nel 9° elenco in Sligos Organizzazione e Sistemi S.p.A.; modifica denominazione

Nr. 2 CENTRO RICERCHE FIAT S.c.p.a.
Strada Torino, 50
10043 - ORBASSANO (TO)

già iscritta nel 1° elenco posizione n. 10, modifica ragione sociale da S.p.A. a S.c.p.a.

Nr. 3 CSEA (CONSORZIO SVILUPPO ELETTRONICA AUTOMAZIONE)
Via Beaumont, 10
10143 - TORINO (TO)

già iscritta nel 1° elenco, poisizione n.11, modifica indirizzo sede legale

Nr. 4 ELEA S.p.A.
Corso Massimo d'Azeglio, 69
10015 - IVREA (TO)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 47, come Elemedia S.p.A.- Pozzuoli (NA), modifica denominazione e indirizzo sede legale per acquisizione

Nr. 5 ITALGAS SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.p.A.
Via XX Settembre, 41
10121 - TORINO (TO)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 23, modifica indirizzo sede legale

Nr. 6 O.T.S. OFFICINA TECNOLOGIE SPECIALI S.r.l.
Strada Comunale di None, 20
10092 - BEINASCO (TO)

già iscritta nel 10° elenco, posizione n.2, modifica sede legale.

Nr. 7 SEPA S.p.A.
Corso Giulio Cesare, 300
10154 - TORINO (TO)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n.1 come FIAT - Componenti e Impianti per l'energia e l'industria, modifica denominazione a seguito di scorporo di ramo aziendale.

Nr. 8 TEXILIA - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.
Corso G. Pella, 10
13051 - BIELLA (BI)

già iscritta nel 2°elenco posizione n. 18, come Centro per la Formazione Professionale - Città degli Studi di Biella (Vercelli); modificato con 3° elenco in Istituto Tecnotex e con 4° elenco in Texilia S.p.A., modifica indirizzo sede legale

Nr. 9 THEOLAB S.r.l.
Strada del Gerbido, 49
10095 - GRUGLIASCO (TO)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n.12, come Ecotrol lab. S.r.l., modificato nel 9° in 3R Laboratori S.r.l., via Papacino, n.2 -Torino, varia denominazione ed indirizzo sede legale per cessione ramo d'azienda

Lombardia

Nr. 10 A.N.C.I. SERVIZI SRL CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA - CIMAC
Via Dogana, 1
20123 - MILANO (MI)

già iscritto nel 2°elenco, posizione n.64, modifica indirizzo sede legale

Nr. 11 ALCATEL ITALIA S.p.A.
Piazza della Repubblica, 25
20124 - MILANO (MI)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n.11 come Face Standard S.p.A., via Bodio 33-39, Milano, modifica denominazione ed indirizzo sede legale per incorporazione

Nr. 12 AMBIENTE S.p.A.
Via Ramiro Fabiani, 3
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n.7 come Ebiatech S.p.A., Viale Isonzo 14-Milano, variata nel 7° elenco in Biotecnologica S.r.l. con sede in Broni (PV), modifica denominazione ed indirizzo sede legale per incorporazione

Nr. 13 B.T. BIOTECNICA S.r.l.
Via Castellanza 16/18
20027 - RESCALDINA (MI)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n.8, modifica indirizzo sede legale

Nr. 14 BAYER S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 - MILANO (MI)

già iscritta nel 2° elenco posizione 75 come Bayer Italia S.p.A. - Via delle Groane n. 126 - Garbagnate Milanese, modifica denominazione e indirizzo sede legale

Nr. 15 C.A.M. CENTRO ANALISI MONZA S.r.l.
Via Italia, 7
20052 - MONZA (MI)

già iscritta nel 7° elenco posizione n. 7, modifica indirizzo sede legale

Nr. 16 CARLO GAVAZZI SPACE S.p.A.
Via Gallarate ,150
20151 - MILANO (MI)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n.38, come Carlo Gavazzi Controls S.p.A., via Ciardi n.9, Milano; modifica denominazione e indirizzo sede legale per cessione ramo d'azienda.

Nr. 17 CENTRO COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA.(Istituti ISIS, EI, SAI,e Ist.per la salute e Protezione del Consumatore:IHCP)
Via Enrico Fermi
21020 - ISPRA (VA)

Già iscritto nel 12° elenco, posizione n.6; l'Istituto per la Salute e Protezione del Consumatore (IHCP) è subentrato all'Istituto dei Materiali Avanzati (IAM), trasferito a Petten.

Nr. 18 CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.p.A.
Via Vallazze, 87
20131 - MILANO (MI)

già iscritto nel 4° elenco posizione n. 7 come Centro Sperimentale del latte S.r.l., modifica ragione sociale ed indirizzo sede legale

Nr. 19 CHR. LECHLER e Figlio succ.ri S.p.A.
Via Bellinzona, 289 - Ponte Chiasso
22100 - COMO (CO)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.8, come Chr.Lecher e Figlio succ.ri S.r.l. - via Bellinzona 289 Ponte Chiasso (CO), modifica ragione sociale in S.p.A.

Nr. 20 COATES LORILLEUX S.p.A.
Via Vittor Pisani, 16
20124 - MILANO (MI)

già iscritta nell'11° elenco, posizione n.3, come Total Inchiostri S.p.A, modifica denominazione

Nr. 21 CSI S.p.A.
Via del Senato, 12
20100 - BOLLATE (MI)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 42, come Centro sviluppo settore d'impiego della Montepolimeri, modifica denominazione ed indirizzo sede legale

Nr. 22 DEPHA TEAM S.p.A.
Via Cassanese, 224 - Palazzo Tiepolo
20090 - SEGRATE (MI)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n.10, come Depha Team S.r.l. - Development pharmaceuticals Team, modifica ragione sociale in S.p.A.

Nr. 23 EDS Electronic Data Systems Italia S.p.A.
Viale Monza, 257
20126 - MILANO (MI)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n.341, come Data base informatica S.p.A., poi incorporata in Systems & management S.p.A, modifica denominazione sociale e indirizzo sede legale

Nr. 24 ENITECNOLOGIE S.p.A. (Milano)
Via Felice Maritano n.26
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 37, come Assoreni, modificata nel 2° elenco in Enricerche S.p.A.; modifica denominazione

Nr. 25 ESSE-GI S.r.l.
Via Monte San Genesio, 21
20158 - MILANO (MI)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n.6, modifica indirizzo sede legale

Nr. 26 ESSEVIERRE AMBIENTE S.r.l.
Via Zavanasco, 2
20084 - LACCHIARELLA (MI)

Già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 18, come Società Sistema Ambiente S.r.l. in località Cascina Maggiore- Giussago (Pavia); la Essevierre Ambiente subentra nella gestione e nella conduzione del laboratorio

Nr. 27 EURAND INTERNATIONAL S.p.A.
Piazzale Marengo, 8
20121 - MILANO (MI)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n.10 come Eurand Italia S.p.A. - Via Privata Pasteur, 1 - Cinisello Balsamo (MI), varia denominazione per fusione e indirizzo sede legale

Nr. 28 GAMMATOM S.r.l
Via Bigli, 2
20123 - MILANO (MI)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.12, come GAMMATOM S.p.A., modifica ragione sociale e indirizzo sede legale

Nr. 29 GILARDONI S.p.A- Apparecchiature Radiologiche e Nucleari
Piazza Luigi di Savoia, 28
20124 - MILANO (MI)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n.87, modifica indirizzo sede legale

Nr. 30 I.A.S. S.r.l.- INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS
Corso XXV Aprile, 62
22036 - ERBA (CO)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n.14, come I.A.S. S.a.s., modifica ragione sociale in S.r.l.

Nr. 31 IBM SEMEA S.p.A.
Via Tolmezzo, 15
20132 - MILANO (MI)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.13, modifica indirizzo sede legale

Nr. 32 INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A.
Via Borgonuovo, 14
20121 - MILANO (MI)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n.72, come Chimica del Friuli S.p.A. - Piazzale Marinotti, 1 - Torviscosa (UD), modifica denominazione e indirizzo sede legale

Nr. 33 INFOTRONIC S.p.A.
Via Turati, 40
20121 - MILANO (MI)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 88 come Infotronic S.r.l. - Lab di ricerca e sviluppo applicazioni industriali di informatica e microelettronica, modifica ragione sociale in S.p.A

Nr. 34 ISMES S.p.A.
Via Pastrengo, 9
24068 - BERGAMO (BG)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n.58, modifica indirizzo sede legale

Nr. 35 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M.MASINI S.r.l.
Via S.Eufemia, 2
20122 - MILANO (MI)

già iscritto nel 1° elenco, posizione n.52, modifica indirizzo sede legale

Nr. 36 ITALTEL S.p.A.
Via Alessio di Tocqueville, 13
20154 - MILANO (MI)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n. 18, come Siemens Telecomunicazioni S.p.A., modifica denominazione e indirizzo sede legale per incorporazione da parte di Italtel S.p.A.

Nr. 37 L.S.F. LABORATORIO DI STUDI E RICERCHE SUL FUOCO S.r.l.
Via Garibaldi, 28
22070 - MONTANO LUCINO (CO)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 18, modificata nel 9° elenco, trasferisce la sede legale da via Vetreria, 1- Grandate (CO) a via Garibaldi, 28 - Montano Lucino (CO)

Nr. 38 NEMKO S.p.A.
Via Trento e Trieste, 116
20046 - BIASSONO (MI)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n.17 , variata nell'11° in Nemko Alflab Spa, modifica denominazione sociale in Nemko S.p.A.

Nr. 39 NYLSTAR S.p.A.
Via Friuli, 55
20030 - CESANO MADERNO (MI)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 63, come Snia Fibre - Centro Sperimentale Franco Marinotti, modifica denominazione per scorporo di ramo aziendale

Nr. 40 O.B.M. S.p.A.
Via Vittorio Emanuele, 49
20052 - MONZA (MI)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n. 15, modifica indirizzo sede legale

Nr. 41 POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A.
Via Giuseppe Marcora, 11
20121 - MILANO (MI)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 59, come Poli Centro Ricerche - Lab. di Farmacologia, modifica denominazione e indirizzo sede legale

Nr. 42 RICERCHE SPERIMENTALI MONTALE S.r.l.
Via Carlo Goldoni, 11
20129 - MILANO (MI)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 9, modifica indirizzo sede legale

Nr. 43 S & H - Software & Hardware S.n.c. di Guglielmo Crivellaro e C.
Via 1° Maggio, 8
20068 - PESCHIERA BORROMEO (MI)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n. 17, come S. e H. S.n.c. - Software e Hardware, modifica denominazione

Nr. 44 SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE S.p.A.
Via Gabellini, 32
20033 - DESIO (MI)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n.16, modifica indirizzo sede legale

Nr. 45 SGS Ecologia S.r.l.
Via G.Gozzi, 1/a
20129 - MILANO (MI)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n. 18, come Ecolab S.r.l. - via S. Pellico 3/a - Padova, variata nel 6° elenco in Ecolab S.G.S., modifica denominazione e indirizzo sede legale per incorporazione da parte della società SGS Ecologia S.r.l.

Nr. 46 VOITH RIVA HYDRO S.p.A.
Corso Matteotti, 8
20121 - MILANO (MI)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n. 15, come Riva Calzoni S.p.A., modificato nel 9° in Riva Hydroart S.p.A., modifica denominazione e indirizzo sede legale

Liguria

Nr. 47 C.T.S. - CENTRO TECNOLOGICO SPERIMENTALE S.r.l.
Via Puccini, 9 - Fraz. Ceparana
19020 - BOLANO (SP)

già iscritta nel 9° elenco posizione n. 31, modifica indirizzo sede legale

Nr. 48 CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI BIOTECNOLOGIE AVANZATE
Largo Rosanna Benzi, 10
16132 - GENOVA (GE)

già iscritto nell'11° elenco, posizione n.9, modifica indirizzo sede legale

Nr. 49 ELSAG S.p.A.
Via G.Puccini, n.2
16154 - GENOVA (GE)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n.28 come San Giorgio System Technology S.p.A, modifica denominazione e indirizzo sede legale a causa di fusione per incorporazione

Nr. 50 INFM - ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA
Corso F.Perrone, 24
16146 - GENOVA (GE)

già iscritto nel 9° elenco, posizione n.22, modifica indirizzo sede legale

Veneto

Nr. 51 AIVE S.r.l.
Via E. Mattei, 1/C
30020 - MARCON (VE)

già iscritta nel 5° elenco, posizione n.8, modifica indirizzo sede legale

Nr. 52 ANALYTICAL S.a.S. di Armelli R. e Masiero C.
Via IV Martiri, 10
36071 - ARZIGNANO (VI)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.30 come Analitycal S.n.c., modifica denominazione e ragione sociale

Nr. 53 CAREL S.r.l.
Via dell'Industria, 11
35020 - BRUGINE (PD)

già iscritta nell'8° elenco posizione n. 19, come C.Ar.El. S.r.l., Via dell'Industria 2/a - Brugine - Padova, modifica denominazione e numero civico indirizzo sede legale

Nr. 54 GASPARINI S.p.A.
Via Fabio Filzi, 33
31036 - ISTRANA (TV)

già iscritta nell' 8° elenco, posizione n.21, come Gasparini S.r.l, Via F. Filzi, 29 - Istrana (Treviso), modifica ragione sociale e numero civico indirizzo sede legale

Nr. 55 S.G.E. Società Generale di Elettronica S.r.l.
Via Germania, 28 Zona Ind. Camin
35127 - PADOVA (PD)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 20, modifica indirizzo sede legale

Nr. 56 VENEZIA TECNOLOGIE S.p.A.
Via delle Industrie n.39 - Porto Marghera
30175 - VENEZIA (VE)

già iscritto nel 1° elenco, posizione 77 come SAMIN S.p.A.- Centro Ricerche Veneto, modificato nel 6° elenco in TEMAV, cambia denominazione per cessione ramo aziendale

Friuli V. Giulia

Nr. 57 AZIENDA SPECIALE SERVIZI LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - CENTRO RICERCA APPLICATA E DOCUMENTAZIONE C.R.A.D.
Via Morpurgo, 4
33100 - UDINE (UD)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n.25 come C.R.A.D. - Centro Ricerca applicata e documentazione, Via Pradamano 2/A - Udine, modifica denominazione e indirizzo sede legale

Nr. 58 CATAS S.p.A.
Via Antica, 14
33048 - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

già iscritta nel 2° elenco, posizione 139, come Catas - Centro di assistenza tecnica aziende sedie, mobili, modificata in G.U.n.120 del 24/05/1996 (9° elenco) in Catas S.r.l.; varia ragione sociale in Catas S.p.A. Centro ricerca e sviluppo laboratorio prove settore legno - arredo

Nr. 59 DANIELI & C.- OFFICINE MECCANICHE S.p.A.
Via Nazionale, 41
33042 - BUTTRIO (UD)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n.73 come C.R.D. Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Centro Ricerche 33042 Buttrio (UD), modifica denominazione

Nr. 60 ELECTROLUX ZANUSSI S.p.A.
Via Giardini Cattaneo, 3
33170 - PORDENONE (PN)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n.23 come Zanussi Elettrodomestici S.p.A., varia denominazione per fusione

Nr. 61 SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.a.
Località Basovizza S.S.14 Km.163,5
34100 - TRIESTE (TS)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 14, modifica indirizzo sede legale

Emilia Romagna

Nr. 62 A.S.T.E.R.- Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico dell'Emilia Romagna S.cons. a r.l.
Via Morgagni, 4
40122 - BOLOGNA (BO)

gia iscritta nel 7° elenco, posizione n.30, modifica indirizzo sede legale

Nr. 63 B.BRAUN CAREX S.p.A.
Via XXV Luglio, 11
41037 - MIRANDOLA (MO)

già iscritta nel 5° elenco posizione n. 22, come Guparo S.r.l., modificata nel 6° elenco in Carex European Group, modifica denominazione per acquisizione di ramo d'azienda

Nr. 64 BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS ITALIA S.p.A.
Via Magnanelli, 2
40033 - CASALECCHIO DI RENO (BO)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n.33, come I.F.C.I. S.p.A., modifica denominazione

Nr. 65 BOCONSULT INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.A.
Via Lazio,14
40069 - ZOLA PREDOSA (BO)

già iscritta nel 3° elenco posizione n. 29 come Boconsult S.p.A., modificata nel 7° elenco in "Boconsult Ingegneria dei Sistemi S.p.A." - Largo Molino n. 9 - Bologna, modifica sede legale ed operativa

Nr. 66 C.A.T. PROGETTI S.r.l.
Via Sagittario, 15 (fraz.Pontecchio)
40044 - SASSO MARCONI (BO)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.41, modifica indirizzo sede legale

Nr. 67 CENTRO CERAMICO Consorzio Universitario per la Gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Industria Ceramica
Via Martelli, 26
40138 - BOLOGNA (BO)

già iscritto nel 1° elenco posizione n. 91 come Centro Ceramico - Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Industria Ceramica, modifica denominazione sociale

Nr. 68 CENTRO STUDI AMBIENTALI C.S.A. - Soc. coop.a r. l.
Via al Torrente, 22
47037 - RIMINI (RN)

gia iscritta nel 6° elenco, posizione n.28, modifica indirizzo sede legale.

Nr. 69 CSR S.r.l. Consorzio Studi e Ricerche
Via Emilia, 77
47037 - RIMINI (RN)

già iscritto nel 2° Elenco, Posizione n. 189 come Consorzio Studi e Ricerche, modifica la ragione sociale in S.r.l.

Nr. 70 ELETTRIC 80 S.p.A.
V.le Marconi, 23
42030 - VIANO (RE)

già iscritta nell'11° elenco, posizione n.15 come Gruppo Elettric 80 - Bi Effe S.r.l., modifica denominazione per conferimento aziendale

Nr. 71 ENEA - CENTRO RICERCHE FAENZA
Via Granarolo, 62
48018 - FAENZA (RA)

già iscritto nel 1° elenco, posizione n.28 come Agip nucleare, viale Brenta 29- Milano, modificato nel 2°elenco in Laboratori Agip di Medicina, via Sabbionara, 611- Medicina (BO), varia denominazione e indirizzo per acquisizione da parte dell'ENEA

Nr. 72 F.G. MICRODESIGN S.r.l.
Via Olindo Simoni, 5
40011 - ANZOLA DELL'EMILIA (BO)

già iscritta nell' 8° elenco, posizione n.5 come GATE S.p.A. di Asti, che decade per rinuncia; viene sostituita nell'Albo in quanto scorporo di ramo di azienda da F.G. Microdesign (parere favorevole del CTS, riunione del 4 maggio 1999)

Nr. 73 G.V.S. S.r.l.
Via Roma, 50
40069 - ZOLA PREDOSA (BO)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n.36, modifica indirizzo sede legale

Nr. 74 GE.IM.CO. S.r.l. - LABORATORIO GEOTECNICA E GEOLOGIA APPLICATA
Via Della Bastia, 21
40033 - CASALECCHIO DI RENO (BO)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n.32, modifica ragione sociale da S.p.A a S.r.l

Nr. 75 GIESSE S.p.A.
Via Tubertini, 1
40054 - BUDRIO (BO)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 35 sostituisce la Valcasa S.r.l. ad essa ceduta, che decade. L'ubicazione del laboratorio Giesse - divisione Valcasa, resta a Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 414

Nr. 76 I.F.O.A.- Istituto Formazione Operatori Aziendali
Via Guittone d'Arezzo, 6
42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)

già iscritto nel 4° elenco, posizione n.46, come I.F.O.A., modifica denominazione

Nr. 77 LAVORO E AMBIENTE S.r.l.
Via Cartesio, 30
47100 - FORLI' (FO)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 39, come laboratori Protex S.r.l., modifica denominazione per cessione del ramo di attività relativo al laboratorio chimico

Nr. 78 MASER S.R.L.
Via dell'Industria, 40
40064 - OZZANO DELL'EMILIA (BO)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n.30, modifica indirizzo sede legale

Nr. 79 R. & D. S.r.l.
Via Olanda, 71/A
41100 - MODENA (MO)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 49, modifica indirizzo sede legale

Nr. 80 RIAL VACUUM S.p.A.
Via Tito ed Ettore Manzini, 7/a Loc. Scarzara
43040 - PARMA (PR)

già iscritta nel 14° elenco, posizione n.2, modifica indirizzo sede legale

Nr.81 S.I.M.A. Società Industrie Meccaniche Affini S.r.l.
Via Chiesaccia, 2
40056 - CRESPELLANO (BO)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 48, come "Promatech S.r.l.", variata nel 7° elenco in "S.I.M.A. S.r.l." via Caduti di Amola 30 - Bologna, modifica indirizzo sede legale

Nr. 82 SAIET TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Via del Vetraio, 21
40138 - BOLOGNA (BO)

già iscritta nel 5° elenco, posizione n.30, come Saiet - Società Applicazioni Industriali Elettroniche e Telefoniche - Via Serenari, 1 Castel Maggiore (BO), modifica denominazione ed indirizzo sede legale

Nr. 83 SIR - Sistemi Industriali Robotizzati S.r.l.
Via Pasubio, 4/6
41100 - FORMIGINE (MO)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 28, modifica indirizzo sede legale

Nr. 84 SYSTEM S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 - FIORANO MODENESE (MO)

già iscritta nel 6° elenco, posizione n.34 come System Ceramics S.p.A., modifica denominazione a seguito di fusione per incorporazione nella System S.p.A.

Nr. 85 TRENTON S.r.l.
Via M. di Canossa, 21
41044 - FRASSINORO (MO)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.52, come Trenton S.n.c., modifica ragione sociale in S.r.l.

Nr. 86 VIRO S.p.A.
Via Garibaldi, 4
40069 - ZOLA PREDOSA (BO)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n.29 come Viro Innocenti S.p.A., modifica denominazione in seguito a scissione

Nr. 87 VM MOTORI S.p.A.
Via Ferrarese, 29
44042 - CENTO (FE)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 197, come Stabilimenti Meccanici VM S.p.A., modifica denominazione

Toscana

Nr. 88 BASSILICHI S.p.A.
Via P. Petrocchi n.24
50127 - FIRENZE (FI)

già iscritto nel 12° Albo, posizione 13, come Bassilichi Sviluppo S.p.A, via Locchi - Firenze, modifica denominazione e sede legale

Nr. 89 C.I.S.A.M. (Centro interforze Studi per le Applicazioni Militari)
Via della Bigattiera, 10 - San Piero a Grado
56010 - PISA (PI)

già iscritto nel 2° elenco, posizione n.227, come C.A.M.E.N., Ente del Ministero della Difesa, variato in C.R.E.S.A.M. (Centro Ricerche, Esperienze e Studi per le Applicazioni Militari) modifica denominazione in C.I.S.A.M.

Nr. 90 EL.EN. S.p.A.
Via Baldanzese, 17
50041 - CALENZANO (FI)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 54, come EL.EN S.n.c. modificata in S.p.A., varia indirizzo sede legale

Nr. 91 EUROPA METALLI S.p.A.
Borgo Pinti, 99
50121 - FIRENZE (FI)

già iscritta nel 1° elenco, posizione n.105 come La metalli industriale S.p.A - Borgo Pinti, 99 - Firenze, poi denominata in seguito a fusione L.M.I. La Metalli Industriale S.p.A., modifica denominazione per conferimento in nuova società e indirizzo sede legale

Nr. 92 LAVIOSA CHIMICA MINERARIA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 21
57123 - LIVORNO (LI)

già iscritta nel 5° elenco, posizione n. 34, come Industria Chimica Carlo Laviosa S.r.l., modifica denominazione, ragione sociale e indirizzo sede legale

Nr. 93 SINT TECHNOLOGY S.r.l.
Via Giusti, 243
50041 - CALENZANO (FI)

già iscritta nell'8° elenco, posizione n.31 come Sint Technology S.a.s. di Valentini Emilio & C. in via Celso, 17 Firenze; modifica ragione sociale e sede legale.

Umbria

Nr. 94 C.M.C S.p.A
Via E. Kant, 28 - Cerbara
06012 - CITTA' DI CASTELLO (PG)

già iscritta nel 5° elenco, posizione n.39, come Ponti S.r.l, modifica denominazione e indirizzo sede legale per incorporazione

Marche

Nr. 95 ECOS S.r.l.
Via Romagna, 8
63039 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

già iscritta nel 5° elenco, posizione 36, modifica indirizzo sede legale

Nr. 96 INTERMAC S.p.A.
Via della Meccanica
61100 - PESARO (PS)

già iscritta nel 9° elenco, posizione n.39 come S.r.l con sede in via Toscana 111, modifica ragione sociale e indirizzo sede legale.

Lazio

Nr. 97 CONSORZIO ROMA RICERCHE
Via Orazio Raimondo n. 8 c/o Univ. Tor Vergata
00173 - ROMA (RM)

già iscritto nel 6° elenco, posizione n.39 - Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 ROMA , modifica indirizzo sede legale

Nr. 98 ENITECNOLOGIE S.p.A. (Roma)
Via E.Ramarini n.32
00015 - MONTEROTONDO (RM)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 342 come Eniricerche S.p.A., modifica denominazione

Nr. 99 FINMECCANICA S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA (RM)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n.65, come Società costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta S.p.A. - Varese, modificata nel 9° in Agusta S.p.A., modifica denominazione ed indirizzo sede legale

Nr. 100 FINSIEL S.p.A.
Via Isonzo, 21/B
00198 - ROMA (RM)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n.346, come Italsiel S.p.A., modifica denominazione per fusione

Nr. 101 FN Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A.
Lungotevere Thaon de Revel, 76
00198 - ROMA (RM)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n.44, come Fabbricazioni Nucleari S.p.A - Viale Regina Margherita, 125 - Roma, modifica denominazione ed indirizzo sede legale

Nr. 102 I.C.I.E- Istituto Cooperativo per l'Innovazione- Soc. Coop. a r. l.
Via Velletri 35
00198 - ROMA (RM)

già iscritto nel 3° elenco. Posizione n.34, trasferisce sede legale e amministrativa da via Nomentana 133, Roma a Via Velletri 35, Roma

Nr. 103 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Piazza G. Verdi n. 10
00198 - ROMA (RM)

già iscritto come SIVA S.p.A.- Centro di sperimentazione tecnico industriale grafico cartario e cartotecnico di Roma (1° elenco posizione n. 129)- Via Salaria, 917 - 00199 Roma- modifica ragione sociale e indirizzo per liquidazione della società.

Nr. 104 ITAL SISTEMI PER L'INFORMATICA S.p.A.
Piazza SS. Apostoli, 66
00187 - ROMA (RM)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 344, in seguito variata nel 9° elenco, modifica indirizzo sede legale

Nr.105 Q.E.I. S.r.l.
Via Filippo Ermini, 20
00167 - ROMA (RM)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.61 come Microsistemi S.r.l. , variata nel 7° elenco in Quattrostelle S.r.l -Largo Messico 3 - Roma, modifica denominazione e indirizzo sede legale per cessione ramo aziendale

Nr. 106 ROMATRA S.r.l.
Via Pietro Bracci, 9
00133 - ARICCIA (RM)

già iscritta nel 5° elenco, posizione n.43, modifica indirizzo sede legale.

Nr. 107 SARITEL S.p.A.
S.S 148 Pontina km 29,100
00040 - POMEZIA (RM)

già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 348, come Sarin - società Servizi Ausiliari e Ricerca Informatica S.p.A., modifica denominazione

Abruzzo

Nr. 108 DOMPE' S.p.A.
Via Campo di Pile
67100 - L'AQUILA (AQ)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.11 come Dompè farmaceutici S.p.A. con sede in Milano, modifica denominazione e indirizzo sede legale.

Nr. 109 TECNOMETER S.a.s. - Istituto per la Ricerca e la Sperimentazione sui Materiali da Costruzione
Zona industriale - Fraz. S.Atto
64020 - TERAMO (TE)

già iscritta nel 3° elenco, posizione n. 36, modifica indirizzo sede legale

Campania

Nr. 110 AGRO CHIMICA SUD piccola Società cooperativa a r. l..
Via Brezza, 51
81043 - CAPUA (CE)

già iscritta nel 10° elenco, posizione n.20 come Agro Chimica sud cooperativa a r. l. modifica la ragione sociale in piccola società cooperativa a r.l.

Nr. 111 CIRIO Ricerche - Ricerca Agro Alimentare del gruppo CIRIO S.C.p.a.

Tenuta La Fagianeria - Piana di Monte Verna
81015 - CASERTA (CE)

già iscritta nel 5° elenco, posizione n.48 come Nuovo Crai - Centro ricerca Agroindustriale di Napoli, modificato nel 6° elenco in SME Ricerche, varia denominazione ed indirizzo sede legale

Puglia

Nr. 112 TECNOPROVE S.r.l.

Via dell'Industria Z.I.
72017 - OSTUNI (BR)

già iscritta nel 4° elenco, posizione n.65, come Tecnoprove Soc.Coop a r.l.- via Mercadante, 1- Ostuni, modifica ragione sociale ed indirizzo sede legale

Sicilia

Nr. 113 CONSORZIO CATANIA RICERCHE

Via Etnea, 744
95128 - CATANIA (CT)

già iscritto nel 6° elenco, posizione n.45, modifica indirizzo sede legale

Nr. 114 GEOLAB S.r.l.

Vicolo Guarnaschelli, 7
90122 - PALERMO (PA)

già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 49, modifica indirizzo sede legale

Nr. 115 TECNOALIMENTI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Via Luigi Rizzo, 26
91131 - CATANIA (CT)

già iscritta nel 5° elenco, posizione n.51, modifica indirizzo sede legale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il dirigente: MERCURI

00A2195

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mompeo III», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Mompeo III», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Diego Gandolfo, in data 16 aprile 1958, repertorio n. 56110, registro società n. 771, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 4526/60977.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2000

Il vice-dirigente: PICCIOLO

00A2350

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa elettricisti di Lauria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1999 con il quale la società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa elettricisti di Lauria - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Caterina Lucia Genzano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 10 novembre 1999 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un'altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Nino Franca, nata a Banzi (Potenza) il 3 aprile 1958 ed ivi residente con studio in Potenza, vico Umberto I, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa elettricisti di Lauria - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in sostituzione della dott.ssa Caterina Lucia Genzano, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2457

DECRETO 9 febbraio 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 20 gennaio 1996 recante la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Cooperativa italiana librai», in Coriano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1996 con il quale la società cooperativa «Cooperativa italiana librai», con sede in Coriano (Forlì), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Rimini in data 30 gennaio 1996 con cui è stato dichiarato il fallimento della predetta società;

Vista l'infruttuosità delle impugnative giudiziarie volte a far valere i principi di prevenzione, di cui all'art. 196 l.f.;

Ritenuta comunque l'opportunità di dispone, a fronte del tempo trascorso e nell'interesse dei creditori, l'annullamento del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 gennaio 1996 con il quale la società cooperativa a r.l. «Cooperativa italiana librai», con sede in Coriano (Forlì), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è annullato.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2459

DECRETO 11 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Viginfanzia a r.l.», in Lucera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere del 4 luglio 1997 espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 292 dell'8 agosto 1997;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento dalla società cooperativa mista «Viginfanzia a r.l.» con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notato L. Mattia Follieri in data 2 giugno 1983, repertorio n. 4047, tribunale di Lucera, registro società n. 1340, posizione B.U.S.C. n. 2838/199337, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544

del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 febbraio 2000

Il direttore f.f.: CAFAGNA

00A2351

DECRETO 11 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Mimosa 88», in Pulsano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Mimosa 88», con sede in Pulsano, costituita per rogito notaio Amleto Elia in data 24 maggio 1988, repertorio n. 273348, registro imprese n. 9583 della camera di commercio di Taranto.

Roma, 11 febbraio 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A2352

DECRETO 21 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1999, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Domenico Rigitano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Domenico Rigitano comunicava di non accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Egidio Caputo, con studio in Portici (Napoli), via Libertà n. 205, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto ministeriale 23 novembre 1999, in sostituzione dell'avv. Domenico Rigitano, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2458

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 febbraio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Venezia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della citata legge che individua, tra gli altri, l'area industriale di Venezia (Porto Marghera) come intervento di bonifica di interesse nazionale e che dispone, altresì, che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente, sentiti i comuni interessati;

Viste le risultanze delle riunioni, tenutesi in data 18 giugno 1999 e in data 11 ottobre 1999 rispettivamente presso la sede del consiglio regionale del Veneto e presso la provincia di Venezia, nelle quali erano state individuate tutte le aree inquinate del comune di Venezia;

Vista la nota della provincia di Venezia, protocollata dal Ministero dell'ambiente - Servizio ARS con il n. 18857 del 21 ottobre 1999, con la quale è stata trasmessa al Ministero la proposta di perimetrazione, che comprende le aree industriali di Porto Marghera, nelle quali sono state svolte attività chimiche, petrolchimiche, metallurgiche, elettrometallurgiche e meccaniche, e altre aree inquinate del comune di Venezia;

Vista la nota del servizio ARS n. 18859/ARS/DI/R del 21 ottobre 1999 con la quale è stata trasmessa al comune di Venezia la suddetta proposta di perimetrazione;

Viste le note del comune di Venezia n. 8177 del 4 novembre 1999 e n. 848 del 14 febbraio 2000, concernenti la perimetrazione;

Considerate le evidenze di inquinamento dei sedimenti del tratto di laguna prospiciente l'area industriale di Porto Marghera e dei canali industriali;

Considerato che all'interno dell'area perimetrata, sarà eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:100.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Veneto.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Venezia, alla provincia di Venezia, alla regione Veneto e all'ARPA della regione Veneto.

Roma 23 febbraio 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

00A2354

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia».

IL DIRETTORE GENERALE

DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Val di Cornia»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini D.O.C. «Val di Cornia» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della suddetta denominazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 1999;

Viste le osservazioni di carattere formale e sostanziale presentate dalla regione Toscana e dal Consorzio tutela vini «Val Di Cornia» con note rispettivamente dell'8 novembre 1999 e 26 agosto 1999, riguardanti specificatamente gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7;

Visto il parere integrativo espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che ha in parte recepito le osservazioni formulate dagli enti sopra richiamati, e la relativa proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 2000;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'Albo dei predetti vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti di detta denominazione di origine controllata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vai di Cornia» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VAL DI CORNIA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica passito e alla sottozona Suvereto anche con i riferimenti ai vitigni Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese.

Le menzioni Riserva o Superiore sono riservate per le tipologie Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Val di Cornia» bianco:

Trebbiano Toscano: almeno il 50%;
Vermentino bianco: massimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

«Val di Cornia» rosso o rosato:

Sangiovese: almeno il 50%;

Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Vermentino riservata al vino proveniente da uve del vitigno Vermentino per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ansonica è riservata al vino proveniente da uve dei vitigno Ansonica per almeno l'85%.

Possono concorrere al produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ciliegiolo è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Ciliegiolo per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomanti e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Cabernet Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Merlot è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Merlot per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di produzione, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Sangiovese è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Aleatico passito è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Aleatico 100%.

La denominazione di origine controllata «VaI di Cornia» Ansonica passito riservata al vino proveniente da uve del vitigno Ansonica per il 100%.

I vini della sottozona «Suvereto» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Val di Cornia Suvereto»:

Cabernet Sauvignon: minimo 50%;

Merlot: massimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

«Val di Cornia Suvereto» Merlot:

Merlot: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«Val di Cornia Suvereto» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon almeno l'85%.

Possono, concorrere alla produzione di detto vino le uve, a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«Val di Cornia Suvereto» Sangiovese:

Sangiovese: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente fino ad un massimo deI 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente:

in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sasseta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;

in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.

Detta zona si divide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed è così delimitata:

Zona sud-ovest.

Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d'Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale della Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all'Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un'altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa.

Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere della Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.

Zona nord-est.

Dall'incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale Pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignarella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fossa al fiume Cornia e segue il corso di quest'uItimo fino alla vecchia strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia. Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine deI comune di San Vincenzo e si ricollega al punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.

La delimitazione della sottozona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini «Suvereto» coincide con i confini del territorio amministrativo del comune di Suvereto, sito in provincia di Livorno.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta; sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.

La regione Toscana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Le produzioni massime di uva a ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn./ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
—	—	—
«Val di Cornia» bianco	12,00	11,00
«Val di Cornia» rosso	10,00	12,00
«Val di Cornia» rosato	10,00	11,00
«Val di Cornia» Vermentino	10,00	11,50
«Val di Conia» Ansonica	10,00	11,50
«Val di Cornia» Ciliegiolo	10,00	12,00
«Val di Cornia» Cabernet	10,00	12,00
«Vai di Cornia» Merlot	10,00	12,00
«Vai di Cornia» Sangiovese	10,00	12,00
«Val di Cornia» Aleatico passito	6,00	16,00
«Val di Cornia» Ansonica passito	7,00	17,00

Per quanto riguarda le tipologie qualificate con le menzioni «superiore» o «riserva» la resa uva/ha di tonn. 9 e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 12% vol.

Per la produzione dei vini della sottozona «Suvereto» è prevista una resa massima di uva/ha di 9 tonn. e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del titolo alcolometrico e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Per la produzione dei vini della sottozona «Suvereto», tali operazioni devono essere svolte tutte all'interno del territorio di produzione della sottozona delimitato dall'art. 3.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini liquorosi, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione max vino hl.
—	—	—
«Val di Cornia» bianco	70	84,00
«Val di Cornia» rosso e rosato	70	70,00
«Val di Cornia» Vermentino e Ansonica	70	70,00
«Val di Cornia» Ciliegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot	70	70,00
«Val di Cornia» Aleatico passito	40	24,00
«Val di Cornia» Ansonica passito	40	28,00

Per i vini della sottozona «Suvereto» la resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 68%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Val di Cornia« bianco, rosso, rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot, il 45% per i vini «Val di Cornia» Aleatico e Ansonica passito e il 73% per i vicini della sottozona «Suvereto», anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I vini «Val di Cornia» Sangiovese, «Val di Cornia» Merlot, «Val di Cornia» Cabernet Sauvignon nonché le tipologie «Val di Cornia» con la menzione «superiore» devono essere sottoposte ad un periodo di invecchiamento di diciotto mesi, di cui almeno sei mesi in legno.

Detti vini quando siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi possono optare per la menzione «Riserva».

Per i vini «Val di Cornia» sottozona Suvereto il periodo di invecchiamento e affinamento si protrae per almeno ventisei mesi, di cui quindici mesi in recipienti di legno di capacità inferiore a 30 hl e almeno sei mesi in bottiglia prima dell'immissione in commercio.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Val di Cornia» bianco:
colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;
odore: delicato più o meno fruttato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto: 16,0 g/l.

«Val di Cornia» Ansonica:
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Val di Cornia» Vermentino:
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Val di Cornia» rosato:
colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante;
odore: vinoso delicato, più o meno fruttato;
sapore: secco fresco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Val di Cornia» rosso:
colore: rosso rubino di buona intensità, di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«Val di Cornia» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«Val di Cornia» Merlot:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Val di Cornia» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Val di Cornia» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Val di Cornia» Aleatico passito:

colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;
odore: intenso, vinoso;
sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui almeno il 13% svolto;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.;
acidità volatile massima: 1,7 g/l.

«Val di Cornia» Ansonica passito:

colore: paglierino intenso, limpidezza brillante;
odore: caratteristico intenso;
sapore: amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol. di cui almeno il 13% vol. svolto;
acidità volatile massime: 1,6 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Val di Cornia» Suvereto:

colore: rosso rubino, anche intenso, brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Val di Cornia Suvereto» Merlot:

colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Val di Cornia Suvereto» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato, caratteristico, fine;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Val di Cornia Suvereto» Sangiovese:

colore: rosso rubino intenso o granato, brillante;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

I vini «Val di Cornia» con la menzione «riserva» o «superiore» devono rispondere alle caratteristiche dei rispettivi vini con l'unica eccezione del titolo alcolometrico volumico totale minimo che deve essere pari a 12,5% vol.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezione» e altri. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite la menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali come quelle del colore, della varietà del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1. In riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni aree, zone località, dalle quali provengono è consentito al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Le menzioni facoltative in etichetta esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere riportati nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine. Sulle bottiglie contenenti i vini «Val di Cornia» è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

I vini della sottozona «Suvereto» non possono utilizzare le menzioni «Superiore» o «Riserva». È tuttavia consentito l'uso di indicazioni toponomastiche delle vigne da cui effettivamente provengono la totalità delle uve utilizzate per il vino così qualificato e nel rispetto di quanto previsto dalle norme.

In etichetta la menzione della sottozona «Suvereto» e l'eventuale toponimo di vigna possono essere riportati con caratteri di stampa, per evidenza e dimensione, uguali a quelli utilizzati per la denominazione di origine e devono essere scritti immediatamente consequenziali.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di capacità. Le bottiglie conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualità. Per le tipologie «Superiore» o «Riserva» nonché per le tipologie «Sangiovese», «Cabernet Sauvignon» e «Merlot» è ammessa solo in bottiglia bordolese nelle capacità tra 0,375 litri e 5 litri chiusa con tappo raso.

Per i vini della sottozona «Suvereto» è ammesso l'utilizzo della sola bottiglia bordolese per tutte le capacità di 0,375 a 5 litri con tappo raso.

00A2146

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri

della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 93 dello stesso codice della strada che al comma 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonché degli elementi da indicare nella carta di circolazione;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materia del regolamento;

Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 138 del 1° giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93 del nuovo codice della strada rilasciati all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti del decreto.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;

c) carta di circolazione: il documento, di cui all'articolo 93 del nuovo codice della strada, attestante che il veicolo è immatricolato;

d) intestatario della carta di circolazione: la persona ai cui nome è immatricolato un veicolo;

Art. 3.

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 2, rilascia una carta di circolazione conforme a quella definita «Parte I» nell'allegato I al presente decreto.

2. Nel caso di rilascio di una nuova carta di circolazione (reimmatricolazione) per un veicolo immatricolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta di circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.

3. I dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella definita «Parte I», nell'allegato I al presente decreto, sono rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso allegato.

Art. 4.

1. Ai fini della identificazione di un veicolo nella circolazione stradale, il conducente deve detenere la parte I della carta di circolazione.

2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere consegnata al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione la parte I della vecchia carta di circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II.

La parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione sono conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta è rispedita alle autorità che l'hanno rilasciata qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.

Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile si procede alla nuova immatricolazione soltanto dopo avere ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.

Art. 5.

1. Gli allegati, I e II, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Art. 6.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano la validità delle carte di circolazione già rilasciate sulla base dell'art. 93 del nuovo codice della strada.

Pertanto ai fini della identificazione dei veicoli, le vecchie carte di circolazione permangono valide.

2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto verrà stabilita la data alla quale il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione inizierà la distribuzione delle carte di circolazione redatte in conformità all'allegato I e ne verrà pubblicizzato il fac-simile.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO I

PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE[1]

I. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210×297 mm) o a un pieghevole di formato A4.

II. La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:

— segni grafici;

— filigrana;

— fibre fluorescenti;

— stampa fluorescente.

III. La parte I della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.

IV. La prima pagina della parte I della carta di circolazione deve contenere:

— il nome dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;

— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia:

B	Belgio	L	Lussemburgo
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
D	Germania	A	Austria
GR	Grecia	P	Portogallo
E	Spagna	FIN	Finlandia
F	Francia	S	Svezia
IRL	Irlanda	UK	Regno Unito
I	Italia		

— il nome dell'autorità competente;

— la dicitura «Carta di circolazione — Parte I» o la dicitura «Carta di circolazione», se la carta consiste in un'unica parte, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;

— la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;

— il numero del documento.

V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:.

(A) numero di immatricolazione

(B) data della prima immatricolazione del veicolo

---

[1] La carta consistente in un'unica parte recherà la dicitura «Carta di circolazione» e il testo non farà riferimento alla parte I.

(C) dati nominativi

(C.1) intestatario della carta di circolazione:

(C.1.1) cognome o ragione sociale

(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.4) Qualora non siano inseriti i dati di cui al punto VI, codice C.2 nella carta di circolazione, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione

a) è il proprietario del veicolo

b) non è il proprietario del veicolo

c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo

(D) veicolo:

(D.1) marca

(D.2) tipo

— variante (se disponibile)

— versione (se disponibile)

(D.3) denominazione/i commerciale/i

(E) numero di identificazione del veicolo

(F) massa:

(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli

(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1

(H) durata di validità, se non è illimitata

(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione

(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)

(P) motore:

(P.1) cilindrata (cm^3)

(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)

(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione

(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)

(S) posti a sedere

(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente

(S.2) numero di posti in piedi (se del caso).

VI. La parta I della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:

(C) dati nominativi

(C.2) proprietario del veicolo

(C.2.1) cognome o ragione sociale

(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario

(C.3.1) cognome o ragione sociale

(C.3.2) nome(i o iniziale/i (se del caso)

(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2, VI, codice C3 e V, codice C.4.

(F) massa

(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione

(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione

(J) categoria del veicolo

(L) numero di assi

(M) interasse(mm)

(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3 500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:

(N.1) asse 1 (kg)

(N.2) asse 2 (kg), se del caso

(N.3) asse 3 (kg), se del caso

(N.4) asse 4 (kg), se del caso

(N.5) asse 5 (kg), se del caso

(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:

(O.1) rimorchio frenato (kg)

(O.2) rimorchio non frenato (kg)

(P) motore:

(P.4) regime nominale (giri/$^{-1}$)

(P.5) numero di identificazione del motore

(R) colore del veicolo

(T) velocità massima (km/h)

(U) livello sonoro:

(U.1) veicolo fermo [dB(A)]

(U.2) regime del motore (giri/min $^{-1}$)

(U.3) veicolo in marcia [dB(A)]

(V) emissioni gas di scarico:

(V.1) CO (g/km o g/kWh)

(V.2) HC (g/km o g/kWh)

(V.3) NO_x (g/km o g/kWh)

(V.4) HC + NO_x (g/km)

(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)

(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/m^{-1})

(V.7) CO_2 (g/km)

(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)

(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della 70/220/CEE [1] o della direttiva 88/77/CEE [2].

(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte I della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.

---

(1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64).

(2) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1.

ALLEGATO II

PARTE II DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE [1]

I. Le dimensioni della parte II della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210×297 mm) o a un pieghevole di formato A4)

II. La carta utilizzata per la parte II della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:

— segni grafici;

— filigrana;

— fibre fluorescenti;

— stampa fluorescente.

III. La parta II della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.

IV. La prima pagina della parte II della carta di circolazione deve contenere:

— il nome dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;

— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione, ossia:

B	Belgio	L	Lussemburgo
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
D	Germania	A	Austria
GR	Grecia	P	Portogallo
E	Spagna	FIN	Finlandia
F	Francia	S	Svezia
IRL	Irlanda	UK	Regnp Unito
I	Italia		

— il nome dell'autorità competente;

— la dicitura «Carta di circolazione — Parte II», stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;

— la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;

— il numero del documento.

V. La parte II della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:

(A) nummero di immatricolazione

(B) data della prima immatricolazione del veicolo

(D) veicolo:

[1] Il presente allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte delle parti I e II.

(D.1) marca

(D.2) tipo

— variante (se disponibile)

— versione (se disponibile)

(D.3) denominazione/i commerciale/i

(E) numero di identificazione del veicolo

(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile),

VI. La parte II della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:

(C) dati nominativi

(C.2) proprietario del veicolo

(C.2.1) cognome o ragione sociale

(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario

(C.3.1) cognome o ragione sociale

(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione, alla data di rilascio del documento

(C.5), (C.6) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova parte II della carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5) o (C.6); essi sono strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti VI, codice C.2 e VI, codice C.3.

(J) categoria del veicolo.

VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte II della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.

00A2371

DECRETO 23 febbraio 2000.

Modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare gli articoli 133, 134 e 138 del medesimo;

Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante norme sulle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;

Visto l'art. 5, comma 5, del predetto decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, che stabilisce, tra l'altro, che l'E.N.A.C. e il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza secondo modalità fissate con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione adottato di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto il Programma nazionale di sicurezza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461;

Considerata la necessità di dare attuazione al disposto di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85;

Decreta:

Art. 1.

Accertamento dei requisiti

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) ed il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e del personale addetto ai controlli di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Adempimenti delle imprese di sicurezza

1. Le imprese di sicurezza, già in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti nell'allegato A del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, devono produrre, per il tramite del titolare della ditta per l'impresa individuale, ovvero del legale rappresentante della società, apposita istanza all'E.N.A.C. Per l'esame delle istanze l'E.N.A.C. promuove una conferenza di servizi con gli uffici di polizia di frontiera competenti per territorio.

2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti professionali, tecnici e finanziari:

A) *Requisiti professionali:*

a) titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., dal prefetto della provincia nel cui ambito territoriale è ubicato l'aeroporto;

b) attestazione rilasciata da enti pubblici comprovante una maturata esperienza di almeno un anno in materia di vigilanza e di sicurezza svolta in ambito aeroportuale ovvero, rilasciata da enti pubblici o privati, nel settore del trasporto in genere di passeggeri e/o di merci;

c) possesso, per il direttore tecnico cui sarà affidata la responsabilità dei controlli di sicurezza, almeno del titolo di studio del diploma di scuola media superiore, nonché idonea formazione professionale e giuridica dimostrata anche con la frequenza di corsi.

B) *Requisiti tecnici:*

a) certificazione rilasciata dal comitato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 85/1999, concernente la idoneità delle apparecchiature che verranno utilizzate dall'impresa di sicurezza;

b) copia della polizza sottoscritta con una compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni provocati dal personale dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero dalle apparecchiature di controllo, ai passeggeri, ai loro bagagli e alle merci.

C) *Requisiti finanziari:*

a) è richiesto, per le società di capitali, il possesso di un capitale netto pari ad almeno 100 mila Euro. Le imprese devono prestare idonea garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'E.N.A.C.

3. Il titolare dell'impresa di sicurezza esprime il proprio consenso all'accesso nei locali adibiti a sede dell'impresa da parte dei funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, per lo svolgimento dei controlli di propria competenza, ferma restando la previsione di cui all'art. 16 del T.U.L.P.S.

4. Il procedimento per l'accertamento dei requisiti delle imprese di sicurezza deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Nel caso in cui si rendessero necessari specifici accertamenti d'ufficio, previa apposita comunicazione all'impresa, il termine è elevato a novanta giorni.

Art. 3.

Formazione del personale

1. Le società di gestione aeroportuale, i vettori e le imprese di sicurezza, in relazione a quanto previsto al punto 1.2, dell'allegato *B* al decreto ministeriale n. 85/1999, devono provvedere alla formazione professionale del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze aeroportuali, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. L'E.N.A.C., d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, provvede a definire i programmi di formazione del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere almeno i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza dell'aviazione civile;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza in ambito aeroportuale;

c) al personale addetto a compiti generici di sicurezza, chiamato a svolgere i servizi indicati all'art. 3, comma 2, lettere *b), d), f), g),* nonché quelli di cui alle lettere *o)* e *p)* del decreto ministeriale n. 85/1999 che abbiano contenuto esclusivamente tecnico;

d) al personale addetto ai controlli di sicurezza diversi da quelli di cui ai precedenti punti *b)* e *c).*

Art. 4.

Accertamento dei requisiti degli addetti ai controlli di sicurezza

1. Le società di gestione aeroportuale, i vettori e le imprese di sicurezza che risultano idonei devono richiedere all'E.N.A.C. l'accertamento dei requisiti professionali del proprio personale da adibire alla sicurezza, a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale di cui al precedente art. 3, comma 1.

2. L'accertamento dei requisiti professionali degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuata da una apposita commissione, istituita dall'E.N.A.C. Detta commissione, presieduta da un rappresentante dell'E.N.A.C., deve prevedere la partecipazione di due rappresentanti dei competenti uffici periferici del Ministero dell'interno, nonché di:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di lingua inglese.

3. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua inglese;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza aeroportuale che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.

4. Al personale giudicato idoneo viene rilasciato da parte dell'E.N.A.C. un certificato che attesta l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui detto personale verrà adibito nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le quali è stato selezionato.

5. Il personale addetto alla sicurezza deve produrre copia del certificato, di cui al comma precedente, alla società di gestione aeroportuale, al vettore o all'impresa di sicurezza, ai fini della assunzione, nonché per la nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., ove richiesto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
DANESE

p. *Il Ministro dell'interno*
BRUTTI

00A2433

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione dal decreto legislativo n. 143/1998. Convenzione tra SIMEST S.p.a. e Artigiancassa S.p.a. (Deliberazione n. 212/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del C.I.P.E., sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il C.I.P.E. una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il C.I.P.E., tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al C.I.P.E., di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il C.I.P.E. ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale il C.I.P.E. ha approvato il regolamento interno della Commissione V permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, che prevede che la commissione V del C.I.P.E., al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Tenuto conto delle difficoltà segnalate dal comparto artigiano nell'utilizzo degli strumenti di sostegno pubblico all'internazionalizzazione in favore delle piccole-medie imprese;

Considerata l'opportunità di migliorare le modalità di accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni finanziarie all'internazionalizzazione, la cui gestione è stata trasferita alla SIMEST S.p.a. per effetto del predetto decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera adottata dalla commissione V permanente il 10 dicembre 1999, concernente l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione dal decreto legislativo n. 143/1998 (convenzione tra SIMEST S.p.a. e Artigiancassa S.p.a.);

Su proposta del Ministero del commercio con l'estero;

Delibera:

La SIMEST S.p.a., in qualità di gestore delle agevolazioni all'internazionalizzazione previste dal decreto legislativo n. 143/1998 citato nelle premesse, è autorizzata a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (Artigiancassa) una convenzione che stabilisca, secondo criteri improntati alla massima semplificazione, le modalità di presentazione e pre-istruttoria delle richieste di agevolazione da parte delle imprese artigiane.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 153

00A2372

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 16 febbraio 2000.

Consorzio di bonifica della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga. 3º Intervento. Richiesta di deroga. (Ordinanza n. 177).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista la nota n. 566 del 2 febbraio 2000 inoltrata dal Consorzio di bonifica della Nurra con la quale è stato rappresentato, relativamente all'intervento «Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga» quanto segue:

nel corso dell'attività di progettazione esecutiva svolta dall'impresa aggiudicataria dell'appalto, è emersa la necessità di apportare integrazioni e modifiche rispetto alle previsioni del progetto definitivo, sia in relazione a fattori esterni intervenuti successivamente (richiesta A.N.A.S. di attraversamento stradale), sia in relazione alla necessità di assicurare la funzionalità dell'intera opera;

a seguito di vari approfondimenti tecnici, tenutisi presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici con la partecipazione del progettista dell'impresa, dei tecnici del consorzio e del relatore al C.T.A.R., è stata individuata una linea di azione procedurale che prevedeva la presentazione di un unico progetto esecutivo che prospettasse una soluzione complessiva perfettamente funzionale nel quale fosse ben distinguibile, sia tecnicamente che economicamente la parte conforme al progetto definitivo, di importo strettamente pari a quello di aggiudicazione, da quello riguardante le integrazioni determinate dalle necessità emerse successivamente;

il progetto esecutivo, adottato dal Consorzio di bonifica della Nurra con delibera d.a. n. 20 del 20 gennaio 2000, è articolato in due parti, la prima strettamente conforme al progetto definitivo mentre l'altra comprende lavori aggiuntivi per ulteriori L. 2.080.000.000 che rappresentano il 15,938% di quelle strettamente contrattuali;

Atteso che al fine di poter realizzare il progetto con tali lavori aggiuntivi, il Consorzio di bonifica della Nurra ha formulato le seguenti richieste di deroga:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 16, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che il progetto esecutivo venga redatto in conformità al progetto definitivo, posto che nel caso specifico oltre alla parte conforme si presenta una parte integrativa;

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per l'estendimento delle opere previste in gara dell'importo di L. 2.080.000.000 pari al 15,936% dell'importo contrattuale;

Atteso che i lavori sopra indicati sono ricompresi nel «Programma di opere e di interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Ritenuto per le motivazioni rappresentate dal Consorzio di bonifica della Nurra, di dover accogliere la richiesta come sopra specificata;

Ordina
con decorrenza immediata:

Il Consorzio di bonifica della Nurra è autorizzato a procedere, in deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 5, ed al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, all'attuazione dell'intervento: «Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga. 3º Intervento».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 16 febbraio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A2434

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 10 novembre 1999.

Approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate (art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226). (Deliberazione n. 8).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;

Premesso che il comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato da decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, prevede che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis*, dell'art. 17 della legge n. 183/1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo art. 17;

Premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180» contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico per le quali prevedere misure di salvaguardia;

Esaminato il «Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato» che recepisce le indicazioni della regione del Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento in merito all'identificazione delle zone esposte a pericolo ed alla valutazione del livello di rischio; tale piano è costituito dai seguenti elaborati:

relazione contenente tra l'altro le proposte economiche per la mitigazione del rischio e le norme di attuazione e misure di salvaguardia;

allegato «Atlante di aree a rischio R4 individuate dalla regione del Veneto, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Trento;

appendice articolata in:

progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idrogelogica (relazione, schede e cartografie);

progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idraulica (relazione e cartografie);

Preso atto che l'ambito territoriale di riferimento del Piano straordinario è costituito dai cinque bacini idrografici di competenza dell'Autorità di bacino;

Considerata la necessità di realizzare un quadro omologato di conoscenza tra i diversi livelli istituzionali a cui compete il controllo del rischio idraulico e idrogeologico;

Considerato che in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 le indicazioni del Piano in esame vanno intese come suscettibili di revisione e perfezionamento non solo dal punto di vista della metodologia di individuazione e perimetrazione ma anche, conseguentemente, nella scelta delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 4 novembre 1999, sui contenuti del piano straordinario che recepisce le proposte della regione del Veneto e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in merito alla identificazione dei fenomeni ad alta pericolosità, e alla perimetrazione delle aree a rischio molto elevato, così come dedotto dalle conoscenze disponibili;

Considerato che il comitato tecnico, prendendo atto del carattere emergenziale del piano straordinario non ha ritenuto di esprimere un giudizio sulle singole tipologie di intervento proposte dalla regione del Veneto e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dando comunque il proprio assenso circa le iniziative contenute nel piano anche sotto il profilo economico;

Considerato che l'identificazione dei fenomeni, la conterminazione delle aree di rischio e il programma di interventi riguardanti la provincia autonoma di

Trento dovranno essere sottoposti al parere del Comitato tecnico, al fine di verificarne la conformità alle direttive della legge n. 267/1998, e che solo in caso di parere contrario del comitato tecnico il piano straordinario dovrà essere modificato e riportato per l'approvazione in comitato istituzionale;

Considerato che il piano straordinario oggetto della presente deliberazione è direttamente approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Delibera:

Art. 1.

In conformità con quanto prescritto dall'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180» è approvato il «Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato» nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.

Art. 2.

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-*bis*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le norme di attuazione e le norme di salvaguardia del piano straordinario. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 3.

Ai sensi del comma 1-*bis*, dell'art. 1, della legge n. 267/1998, modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, nelle aree classificate dal piano straordinario a rischio molto elevato (R4) sono adottate le misure temporanee di salvaguardia da attuare secondo i contenuti generali previsti dalle norme di attuazione del piano e dalle eventuali norme particolari previste per singoli casi.

Art. 4.

Il piano straordinario, ai sensi del comma 2, dell'art. 9, della legge n. 226/1999, potrà essere modificato ed integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle norme di attuazione e di salvaguardia del piano straordinario e nell'ambito delle attività di approfondimento condotte dall'Autorità di bacino, dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dalla provincia autonoma di Trento e dal Magistrato alle acque di Venezia, nonché da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, la provincia autonoma di Trento provvederanno a dare immediata comunicazione ai comuni dell'avvenuta approvazione del piano straordinario, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi. I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera, delle norme di attuazione e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio. La pubblicazione avrà una durata di quindici giorni consecutivi e della stessa ne dovrà essere informata, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione, la regione Veneto, la regione Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Trento, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 6.

Il piano straordinario, approvato con le modalità di cui al comma 1 e 2 della legge n. 267/1998, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Roma, 10 novembre 1999

Il segretario generale
GOVI

p. *Il presidente*
Ministro dei lavori pubblici
MATTIOLI

NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO

Ai fini della consultazione completa del piano straordinario si rende noto che gli elaborati sono depositati presso:

1) Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Dorsoduro 3593 - 30123 Venezia.
Ufficio competente: Ufficio piani e programmi.
Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo.
Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10-12,30;

2) regione del Veneto - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Dipartimento difesa del suolo.
Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Mariano Carraro.
Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9,30-12,30.

3) provincia autonoma di Trento - Via Vannetti, 41 - 38100 Trento.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Servizio prevenzione calamità pubbliche.
Nome del fuzionario incaricato del procedimento: ing. Stefano Plotegheri.
Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10-12,30.

4) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Via Giulia, 75/1 - 34121 Trieste.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Direzione dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.
Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Shak.
Orario d'Ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10-12,30.

5) Ministero dei lavori pubblici - Via Nomentana, 2 - 00100 Roma.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Direzione generale della difesa del suolo - Area territoriale «A».

6) Ministero dell'ambiente - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: «Ufficio del consigliere ministeriale per la difesa del suolo.

7) Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Via Curtatone, 3 - 00185 Roma.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Segreteria tecnica del Capo dipartimento.

PROPOSTA ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Nel seguito è riportata la proposta economica relativa agli interventi finalizzati alla mitigazione di rischio con riguardo alle sole aree perimetrate a rischio molto elevato (R4).

Ripartizione per bacini

RV Regione Veneto
PAT Provincia Autonoma di Trento
RFVG Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

BACINO DELL'ISONZO

Regione	Comune	Località	Tipo di dissesto	Elementi a rischio	Fabbisogno per interventi urgenti da realizzare nel breve termine (MLD)	Proposta di finaziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)	Fabbisogno residuo (MLD)
RFVG	Buttrio	Buttrio centro	idraul	popolazione, edifici, strada statale SS 56 e ferrovia	4,600	1,100	3,500
	TOTALE BACINO				**4,600**	**1,100**	**3,500**

BACINO DEL TAGLIAMENTO

Regione	Comune	Località	Tipo di dissesto	Elementi a rischio	Fabbisogno per interventi urgenti da realizzare nel breve termine (MLD)	Proposta di finaziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)	Fabbisogno residuo (MLD)
RFVG	Ravascletto	Salars	geol	popolazione, edifici, strada secondaria	7,000	1,500	5,500
RFVG	Paularo	Ravinis	geol	popolazione, edifici, strada secondaria	1,500	1,500	0,000
RFVG	Prato Carnico	Prato Carnico	geol	popolazione, edifici, strada statale SS 465	5,000	1,100	3,900
	TOTALE BACINO				**13,500**	**4,100**	**9,400**

BACINO DEL PIAVE

Regione	Comune	Località	Tipo di dissesto	Elementi a rischio	Fabbisogno per interventi urgenti da realizzare nel breve termine (MLD)	Proposta di finaziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)	Fabbisogno residuo (MLD)
RV	S.Pietro di Cadore	Costalta	geol	popolazione, edifici, strada provinciale	5,700	3,700	2,000
RV	Comelico Superiore	Candide	geol	popolazione, edifici, strada SS 52	6,200	5,500	0,700
RV	Cortina d'Ampezzo	Fiames, SS.48 loc. Mortisa	geol	popolazione, edifici, strada SS 48 e SS 51	2,200	2,200	0,000
RV	Borca di Cadore	Cancia	geol	popolazione, edifici, strada SS 51	5,000	3,000	2,000
RV	Perarolo di Cadore	Nodo idraulico Boite-Piave e Perarolo	idrogeol	popolazione, edifici, strada provinciale	6,200	3,750	2,450
RV	Chies d'Alpago	Funes, Lamosano e Tessina	geol	popolazione, edifici, strade provinciali	4,800	2,200	2,600
RV	Cencenighe Agordino	Meseroz, Monte delle Anime, confluenza Biois-Cordevole, Collaz, torrente Chioit	idrogeol	popolazione, edifici, strada SS 203 e secondarie	10,000	7,500	2,500
RV	Vodo di Cadore	torrente Rudan	geol	popolazione, edifici, strada SS 51	6,700	3,800	2,900
RV	San Tomaso Agordino	Pian Molin	valanga	edifici, strada provinciale	0,095	0,095	0,000
RV	Livinallongo del Col di Lana	Alfauro	valanga	strada SS 48	4,482	0,500	3,982
RV	SS 203 Agordina		idrogeol	strada SS 203	0,650	0,000	0,650
	TOTALE BACINO				**52,027**	**32,245**	**19,782**

BACINO DEL BRENTA-BACCHIGLIONE

Regione	Comune	Località	Tipo di dissesto	Elementi a rischio	Fabbisogno per int.erv. urgenti da realizzare nel breve term. (MLD)	Proposta di finaziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)	Fabbisogno residuo (MLD)
RV	Valstagna	Valstagna centro, Lora, Londa, Pieretti, Mori, Via Ferrazzi, Tovi-Contarini, casa di riposo Valle di Montericco	idrogeol	popolazione, edifici, strada SS 47 e secondarie	16,400	12,250	4,150
	Cismon del Grappa	Cismon centro, Primolano, Pedancino, Capitel Roverso , torrente Val Gallina					
	San Nazario	Rivalta, Pian dei Zocchi, strada Carpanè-Londa, Merlo, Turri, Valle San Lorenzo					
	Solagna	Fontanazzi, Via Marconi, Riviera Secco					
	Enego	Pianello, svincolo Altopiano Sette Comuni					
	Campolongo sul B.	Contarini, Toffano					
	Bassano del Grappa	Ponte degli Alpini, Sarson, S.Eusebio					
RV	Recoaro Terme	Alto bacino t. Rotolon	idrogeol	popolazione, edifici, strada provinciale	12,500	6,500	6,000
RV	Valdastico, Lastebasse, Pedemonte	Ciechi, S.C. Ciechi-Carotte, Carotte, Longhi, Casotto, Maso, C.de Luconi, Grotta, Valpegara, C. de Fozati, S.C. Monte di Rotzo, t. Astico, Basso, Forni	idrogeol	popolazione, edifici, strada SS 350 secondarie	6,550	4,48675	2,06325
PAT	Ivano Fracena/Villa Agnedo	Lefre	geol	centro abitato, strade second.	4,586	4,586	0,000
PAT	Canal S. Bovo	Rio Reganel	geol	abitazioni e strada comunale	0,300	0,000	0,300 *a carico della P.A.T.*
PAT	Canal S. Bovo	Rio Rebrut	geol	abitazioni e strada comunale	1,000	0,000	1,000 *a carico della P.A.T.*
PAT	Canal S. Bovo	S. P. n. 56 dal km 0 al km 3	geol	S. P. n. 56	2,000	0,000	2,000 *a carico della P.A.T.*
PAT	Grigno	Serafini	geol	abitazioni	0,500	0,000	0,500 *a carico della P.A.T.*
PAT	Folgaria	SS n. 350 della Val d'Astico dal km 24,85 al km 26,75	geol	SS n. 350 della Val d'Astico	2,000	0,000	2,000 *a carico della P.A.T.*
PAT	Siror	Tognola	geol	SS n. 50 del Grappa e del Passo Rolle	0,500	0,000	0,500 *a carico della P.A.T.*
PAT	Siror	Torrente Cismon	geol	T. Cismon, centrale ENEL, popolazione	2,000	0,000	2,000 *a carico della P.A.T.*
PAT	Vattaro/Centa S. Nicolò	Centa S. Nicolò	geol	SS n. 349 della Fricca	1,600	0,000	1,600 *a carico della P.A.T.*
PAT	Centa S. Nicolò	Centa S. Nicolò	geol	SS n. 349 della Fricca	2,800	0,000	2,800 *a carico della P.A.T.*
PAT	Caldonazzo	Strada Nuova	geol e valanga	S. P. n. 133 di Monterovere	0,900	0,000	0,900 *a carico della P.A.T.*
PAT *	Lavarone	in prossimità km. 28 della SS 350	geol	SS n. 350 della Val d'Astico	0,700	0,700	0,000
	TOTALE BACINO				**54,336**	**28,52275**	**25,81325**

**Vedere scheda B55 (1/5) Reg Veneto*

Ripartizione per Amministrazioni

	Fabbisogno per interventi urgenti da realizzare nel breve termine (MLD)	Proposta di finaziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)	Fabbisogno residuo (MLD)
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia	18,10000	5,20000	12,90000
Regione del Veneto	87,47700	55,48175	31,99525
Provincia Autonoma di Trento	18,88600	5,28600	13,60000 *a carico della P.A.T.*

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO E MISURE DI SALVAGUARDIA

Parte I

FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO STRAORDINARIO

Art. 1.

Finalità generali

1. Il piano straordinario per le aree a rischio molto elevato è redatto e approvato ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il piano straordinario è diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato e contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree interessate da fenomeni evolutivi naturali che minacciano l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Art. 2.

Elaborati del piano

1. Il piano straordinario è costituito dall'insieme dei documenti programmatici predisposti dalla regione del Veneto, regione Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Trento ed è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;
b) proposte economiche per la mitigazione del rischio;
c) norme di attuazione del piano e misure di salvaguardia;
d) relazioni della regione del Veneto, regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;
e) indagini svolte dall'Autorità di bacino per i piani stralcio sulla sicurezza geologica;
f) bibliografia;
g) allegato - Atlante delle aree a rischio molto elevato e relative perimetrazioni;
h) appendice I - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idrogeologica;
i) appendice II - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idraulica.

Art. 3.

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del piano è costituito dai bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Parte II

MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 4.

Aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il piano straordinario individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

2. Le aree a rischio molto elevato sono identificate sulla base della conoscenza oggi disponibile dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico in funzione della valutazione della pericolosità dei fenomeni e del danno atteso conseguente al manifestarsi degli stessi. Esse tengono conto delle condizioni di rischio attuale.

3. Sulle aree di cui al comma precedente, il piano straordinario adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con finalità di tutela della pubblica incolumità e di non aumento del danno potenziale; tali misure costituiscono strumento di intervento straordinario, in attesa che le condizioni definitive di assetto del territorio nelle aree stesse siano normate dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 132/1999.

4. Le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i criteri di zonizzazione previsti dall'atto di indirizzo. Dette aree ricadono in ambiente collinare e montano ed i fenomeni evolutivi naturali che possono coinvolgerle sono costituiti da frane, piene torrentizie, anche con processi di trasporto detritico in massa, e da valanghe.

5. Le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato sono rappresentate nell'apposita cartografia e riunite nell'Atlante che costituisce parte integrante del piano straordinario.

Art. 5.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato

1. Misure di salvaguardia per il *rischio idraulico* connesso a piene fluvio-torrentizie.

Nelle aree a rischio molto elevato perimetrate nella cartografia allegata sono esclusivamente consentiti:

gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi, a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso della aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978, senza aumento di superficie o volume, e interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente.

2. Misure di salvaguardia per il *rischio di frana.*

Nelle aree a rischio molto elevato perimetrate nella cartografia allegata sono esclusivamente consentiti:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera *a)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumenti di superficie e volume, senza cambi di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

Art. 6.

Durata delle misure di salvaguardia

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, dal decreto-legge n. 132/1999, le disposizioni di cui ai precedenti articoli restano in vigore fino alla approvazione del Piano stralcio di cui all'art. 17, comma 6-*ter* della legge n. 183/1989.

2. Nel caso in cui le opere programmate per la mitigazione del rischio siano realizzate prima dell'approvazione dei sopraccitati piani stralcio, le regioni propongono all'Autorità di bacino le possibili modifiche conseguenti alle aree delimitate ed ai vincoli d'uso del suolo. La relativa delibera è proposta al Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 7.

Modifiche ed integrazioni del Piano straordinario

La perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico operata dal Piano straordinario può essere modificata ed integrata, con aumento o diminuzione del numero di aree perimetrate ovvero con revisione dei perimetri delle aree già individuate dal piano stesso. Tali varianti sono stabilite sulla base di valutazioni propositive delle amministrazioni pubbliche interessate ed in relazione a nuove emergenze ambientali, nuovi eventi idraulici, franosi o valanghivi; nuove conoscenze scientifiche, tecniche storiche ed equivalenti acquisite in virtù di indagini specifiche di area o nell'ambito delle azioni di preparazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico; di variazioni delle condizioni di rischio derivanti dal completamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate.

Le modifiche e le eventuali integrazioni al piano straordinario sono sottoposte dalle regioni all'Autorità di bacino.

La relativa delibera è proposta al Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 8.

Norme particolari

Per ciascuno dei dissesti sotto elencati, le misure di salvaguardia sono da considerare di carattere particolare e si sostituiscono alle norme generali di salvaguardia di cui agli articoli precedenti:

dissesto idrogeologico in comune di S. Pietro di Cadore - frazione di Costalta (rif. B1);

dissesto idrogeologico in comune di Comelico superiore - località Candide (rif. B2);

dissesti idrogeologici in comune di Cortina d'Ampezzo (rif. B3);

dissesto idrogeologico in comune di Borca di Cadore - frazione di Cancia (rif. B4);

dissesti idrogeologici in comune di Perarolo di Cadore (rif. B5);

dissesti idrogeologici in comune di Chies d'Alpago - località Funes e Lamosano (rif. B6);

dissesti idrogeologici in comune di Cencenighe Agordino (rif. B7);

dissesti idrogeologici nella Valbrenta nei comuni di Enego, Cismon del Grappa, Valstagna, S. Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna e Bassano del Grappa (rif. B8);

dissesti idrogeologici in comune di Recoaro Terme (rif. B 10);

sito valanghivo interessante la ss 48 in comune di Livinallongo del Col di Lana (rif. B18);

sito valanghivo interessante edifici di civile abitazione e la s.p. 48 in località «Pian Molin» in comune di S. Tomaso Agordino (rif. B21);

rischio idrogeologico e idraulico lungo la s.s. 203 «Agordina» (rif. B24);

dissesto idraulico e idrogeologico del torrente Rudan in comune di Vodo di Cadore (rif. B32);

dissesti idrogeologici nei comuni di Lastebasse, Pedemonte, Valdastico (rif. B55).

00A2144

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 1° dicembre 1999, n. **12999.**

Art. 23, commi 4 e seguenti, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 - Art. 2 della legge 7 agosto 1999, n. 290 - Art. 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136 - Concessioni in sanatoria, decorrenza canoni demaniali e durata concessioni.

Al Magistrato delle acque

Ai provveditorati alle opere pubbliche

e, per conoscenza:

Ai presidenti delle regioni tramite i commissari di Governo

Giungono da più parti richieste di chiarimento in ordine alla applicazione delle ultime innovazioni normative in materia di concessioni di derivazione di acqua, specie con riguardo alla nuova disciplina delle concessioni esercitate senza titolo ed alla fissazione di nuove decorrenze per il pagamento dei relativi canoni demaniali.

1. Con l'art. 23, commi 4 e seguenti, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, viene in primo luogo data una nuova formulazione all'art. 17 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, soppresso il secondo comma dell'art. 54 del medesimo testo unico n. 1775/1933, e dettata una disciplina transitoria per far fronte agli effetti immediati della nuova normativa, volta come e noto a regolare la complessa fattispecie delle utenze di derivazione di acqua pubblica in atto senza il prescritto atto autorizzativo o concessorio da parte della pubblica amministrazione.

Per una migliore comprensione del nuovo assetto occorre in primo luogo procedere ad un suo corretto inquadramento, ricapitolando la relativa disciplina, così come si è andata evolvendo dopo l'entrata in vigore del testo unico delle acque del 1933.

L'art. 17 del cennato testo unico, nella sua originaria formulazione statuiva:

«Per le derivazioni ed utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso all'amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione d'ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.

I limiti dell'uso e i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.

Resta fermo il disposto dell'art. 54.».

I primi due commi dell'art. 54 del testo unico n. 1775/1933, poi, prevedevano che:

«Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefissato, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto con il Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.

Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge.».

Il complesso delle norme citate venne posto con tutta evidenza per permettere alla P.A. di sanare, anche in forma coattiva, quelle utilizzazioni abusivamente poste in essere, ma che ugualmente rivestissero un interesse pubblico tale da rendere inopportuna la loro cessazione. Nella prassi amministrativa, in ciò non contraddetta dalla giurisprudenza, si è ritenuto applicabile il disposto dell'art. 17 a tutte le utenze abusive, anche sorte dopo l'entrata in vigore del testo unico n. 1775/1933, ferma restando naturalmente, la facoltà della P.A. di procedere direttamente sanzionando l'abuso e di ordinare la cessazione dell'utenza illegittimamente posta in essere. Ciò peraltro non stava a significare che l'utente abusivo dovesse o potesse esser posto in una situazione di preferenza rispetto ad altri potenziali utilizzatori, così da configurare un inammissibile *favor legis* nei suoi confronti: sino a che non venisse assentita la concessione in sanatoria a suo favore l'utente abusivo non avrebbe potuto vantare alcuna posizione giuridica privilegiata né nei confronti dei terzi né tantomeno verso la P.A.

Nella nuova formulazione dell'art. 17 data dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/1999, salvo alcune ipotesi residuali, «è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente» pena «l'immediata cessazione dell'utenza abusiva» e il pagamento a carico del contravventore di una sanzione amministrativa che può arrivare sino a 50 milioni.

In proposito occorre precisare che «l'atto autorizzativo» che in alternativa alla concessione legittimerebbe l'utenza, non può in alcuna misura essere ricondotto all'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori della derivazione di cui all'art. 13 del testo unico n. 1775/1933, in quanto tale ultimo provvedimento non abilita in alcun modo al prelievo di risorse idriche. Il riferimento della nuova norma è quindi, con tutta evidenza, principalmente alla autorizzazione di cui all'art. 50 del medesimo testo unico n. 1775/1933, ove è previsto che nei casi di accertata urgenza possa essere permesso «in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica».

Al comma 5 del medesimo art. 23 del decreto legislativo n. 152/1999 viene poi prevista la soppressione dell'art. 54, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con ciò non consentendo in alcun modo la prosecuzione delle utenze abusive anche quando queste rivestano un rilevante interesse pubblico.

Il rigore della nuova normativa viene temperato dal comma 6 dell'art. 23, ove è previsto che:

«Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto a in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto la sanzione (...) è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti dei terzi a con il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità.».

Una prima questione applicativa emerge con riferimento alla estensione della nuova normativa in materia di concessioni in sanatoria, se cioè essa trovi applicazione anche per le domande di concessione e di riconoscimento relative a risorse idriche non ancora inserite in elenchi delle acque pubbliche. Una soluzione alla questione può essere utilmente ricavata dalla deroga posta all'inizia del comma 6 dell'art. 23, ove è fatta espressamente salva la normativa di attuazione dell'art. 1 della legge n. 36/1994, normativa che si è poi tradotta nel recente decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1999, n. 173). Tale ultimo regolamento, con il quale si è data attuazione al principio della pubblicità generalizzata di tutte le acque, prevede all'art. 1, comma 4, che per le acque pubbliche soggette a concessione, *e che non siano ancora iscritte negli elenchi delle acque pubbliche,* «può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», con ciò escludendo tulle le acque non ancora iscritte negli elenchi dalla applicazione della disciplina dell'art. 17 del tu. n. 1775/1933 nella sua nuova formulazione, e della relativa norma transitoria. Per delle acque infatti trova applicazione l'istituto del riconoscimento o della concessione preferenziale, in forza del quale l'interessato dovrà presentare apposita domanda entro un anna dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 238/1999.

Ma anche avendo a riferimento le utilizzazioni di acque già pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999, occorre chiarire che la nuova normativa in materia di concessioni abusive non appare applicabile anche alle seguenti categorie di utilizzatori, la cui posizione giuridica viene in varia misura tutelata dall'ordinamento.

Utenze relative a domande di riconoscimento o di concessione preferenziale (art. 2, lettere a) *e* b) *e art. 4 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775).* Si ci riferisce a quelle istanze, naturalmente relative ad utenze in esercizio, che, sebbene presentate nei termini previsti dalla vigente normativa, non abbiano ancora dato luogo ad un provvedimento formale di riconoscimento o concessione preferenziale. È noto che tali ultimi provvedimenti, a differenza del decreto di concessione, che ha effetti costitutivi, rappresentano atti di mero accertamento dichiarativo di un diritto preesistente, ed infatti il relativo procedimento amministrativo è finalizzato alla sola ricognizione del verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge (effettiva esistenza dell'utenza e delle sue modalità in connessione ad un titolo legittimo od a un godimento preesistente). In tale contesto la continuazione dell'utenza nelle more del rilascio dello svolgimento dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento formale di riconoscimento o di concessione preferenziale non appare in nessuna misura assimilabile ad un prelievo abusivo di acqua pubblica.

Utenze il cui titolo a derivare sia scaduto e per le quali sia stata presentata nei termini domanda di rinnovo. Parimenti escluse dalla applicazione della nuova normativa

in materia di concessioni in sanatoria si ritiene debbano essere le utenze per le quali sia stata presentata domanda di rinnovo e il cui esercizio prosegua, con le stesse modalità previste dal titolo scaduto, in pendenza delle determinazioni della P.A. in ordine al rinnovo. Questo in quanto la posizione giuridica del richiedente il rinnovo, anche se non riconducibile ad un diritto soggettivo perfetto, è ugualmente tutelata dall'ordinamento in quanto la discrezionalità della P.A. nel rinnovare la concessione è molto meno ampia di quella che si esplica in sede di rilascia di nuove concessioni, dovendosi la P.A. limitare alla verifica delle condizioni imposte dalla legge per il rinnovo stesso. Anche in tale caso, quindi, la prosecuzione dell'utenza non potrà essere considerata abusiva in quanto, in mancanza di una diversa determinazione dell'autorità concedente, la titolarità da parte dell'utente di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento in ordine al rinnovo, sia pure subordinatamente alla ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge, ne legittima la prosecuzione fino all'emanazione del decreto con il quale verrà disposta la continuazione o la cessazione dell'utenza.

Un'altra e più complessa questione si pone in ordine alla applicabilità della disciplina del comma 6 dell'art. 23 alle derivazioni in esercizio *sine titulo*, ma per le quali sia già stata presentata domanda di concessione in sanatoria prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999. Si pone il problema di chiarire se in questo caso l'interessato, per usufruire della deroga disposta dalla norma transitoria, debba produrre anche esso una nuova domanda di concessione in sanatoria nel termine semestrale fissato dalla norma o se sia sufficiente per ottenere tale effetto la domanda già a suo tempo presentata.

Dato il tenore letterale della norma, che sembra collegare in maniera diretta ed esclusiva la domanda in sanatoria presentata nel termine dei sei mesi con la possibilità di proseguire con l'utilizzo e vedersi irrogata una sanzione ridotta, appare necessario anche in tale caso che l'interessato presenti nel termine prescritto la domanda in sanatoria, che non sembra in nessun modo possa essere sostituita da domande sia pure «in sanatoria» presentate in precedenza.

Questo sia per beneficiare della sanzione ridotta sia per ottenere che «in pendenza del procedimento istruttorio» l'utilizzazione possa proseguire, qualora non in contrasto con i diritti dei terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. È del tutto evidente, peraltro, e rispondente al principio di economia dell'azione amministrativa, che nel caso di specie la domanda potrà non essere presentata coi contenuti e con le forme previste dall'art. 7 del testo unico n. 1775/1933 ma potrà richiamarsi nel contenuto e negli allegati alla domanda a suo tempo già presentata.

Qualora la nuova domanda non venga presentata, l'interessato sarà soggetto al pagamento della sanzione intera e dovrà cessare immediatamente l'utilizzazione, pur restando impregiudicate le definitive determinazioni della P.A. in ordine alla domanda di concessione in sanatoria originariamente presentata.

Si raccomanda agli uffici di prestare la massima attenzione nel verificare l'applicazione della nuova normativa e nel disporre ove necessario l'applicazione delle sanzioni ivi previste. In proposito vale appena la pena di ricordare che la norma ha a riferimento anche le derivazioni solo in parte abusive, nelle quali, ad esempio il prelievo ecceda quello già autorizzato in virtù di titolo legittimo; è evidente come in tale caso le sanzioni avranno a riferimento il solo maggiore uso abusivo e non anche la derivazione nel suo complesso.

Si raccomanda inoltre di definire nel più breve tempo possibile le istruttorie relative alle concessioni in sanatoria, ricorrendo, ove se ne presenti il caso, alle procedure semplificatorie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, ciò anche per garantire un passaggio di consegne il più possibile ordinato con gli uffici delle regioni e degli enti locali cui, come è noto, è stata conferita dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la quasi totalità delle attribuzioni amministrative in materia.

2. Con l'art. 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è stato stabilito che nel caso di riconoscimento o concessione preferenziale relativa ad acque che siano divenute pubbliche dopo l'entrata in vigore del cennato regolamento 18 febbraio 1999, n. 238, la decorrenza del pagamento del relativo canone demaniale è stabilita in ogni caso dal 3 febbraio 1997, con ciò derogando a quanto stabilito in materia dal testo unico n. 1775/1933.

Ma se tale norma non comporta particolari difficoltà applicative, diverso è il caso di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 17 agosto 1999, n. 290, contenente un'altra deroga in merito alla decorrenza del pagamento dei canoni. La norma suddetta, nel riaprire il termine, ormai trascorso, per la denuncia del pozzi fissato dall'art. 10 decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e già svariate volte prorogato con altre norme, stabilisce anche che «in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda».

Innanzitutto occorre verificare il campo di applicazione della nuova disciplina, ossia se questa sia applicabile a tutte indistintamente le concessioni ed i riconoscimenti ad uso irriguo. Il tenore letterale della norma e la sua collocazione immediatamente dopo la norma sulla proroga del termine in materia di pozzi fa ritenere il suo campo di applicazione limitato alle concessioni ed ai riconoscimenti di derivazioni attuate mediante pozzi, e non estensibile quindi a quelle da acqua super-

ficiale né a domande di concessione presentate in occasioni diverse da quella della denuncia dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275/1993.

Per quanto riguarda poi il momento dal quale far decorrere il canone demaniale, si ritiene che la terminologia atecnica usata dal legislatore, che fa riferimento «alla data di accoglimento della relativa domanda» possa essere ricondotta alla data di emanazione del relativo provvedimento di concessione o di riconoscimento.

Quanto poi agli effetti della nuova disciplina, il citato comma 1 dell'art. 2 della legge n. 290/1999 espressamente prevede che «la disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995» con ciò dando un effetto retroattivo alla normativa di favore, che dovrà quindi trovare applicazione per tutte le domande di derivazione ad uso irriguo mediante pozzi che comunque derivino dalla dichiarazione già prevista dall'art. 10 del decreto legislativo n. 275/1993 dal 1° luglio 1995.

È opportuno rimarcare in questa sede che la domanda di concessione in sanatoria allegata alle denunce dei pozzi, sia essa a fini irrigui od ad altri usi, può naturalmente valere anche quale domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999, ma questo solo a condizione che essa venga presentata entro il termine di sei mesi previsto dalla norma medesima a nulla rilevando, in tale sede, il maggior termine, di durata annuale, stabilito dalla legge n. 136/1999.

3. Un'ultima questione emerge con riferimento ai commi 7 e 8 dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/1 999, che prevedono:

«7. Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (...) è sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dal secondo comma tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo".

8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda di rinnovo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatta salva l'applicazione dell'art. 22.».

Riguardo alla durata delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, la nuova disciplina rinvia alla normativa di recepimento della direttiva n. 96/92/CE relativa alla liberalizzazione del mercato elettrico, poi effettivamente emanata e contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Detto decreto all'art. 12, commi 1, 2 e 3, nel definire una nuova procedura per il rinnovo di tali concessioni stabilisce che il rinnovo medesimo debba avere una durata trentennale. Anche se nulla è invece specificatamente previsto dal decreto legislativo n. 79/1999 in ordine alla durata delle nuove concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si ritiene che detto termine debba essere applicato anche in sede di rilascio delle nuove concessioni di derivazione a tale scopo destinate, per le quali, diversamente opinando, mancherebbe una disciplina normativa in ordine alla scadenza.

Una diversa questione emerge in ordine al campo di applicazione del comma ottavo dell'art. 23, che prevede una riduzione della durata delle concessioni già rilasciate i cui termini di scadenza, in vigenza della precedente formulazione dell'art. 21 del testo unico n. 1775/1933, erano per molti usi di sessanta anni od oltre. La drasticità della nuova disciplina è peraltro temperata dalla successiva norma transitoria, che consente per tali concessioni il loro proseguimento sino alla scadenza originaria, a condizione che venga presentata entro un anno apposita domanda di rinnovo. Si richiama l'attenzione degli uffici su una puntuale applicazione di tale norma che, nonostante qualche apparente ambiguità lessicale, trova applicazione non solo alle concessioni che in forza della riduzione della durata a trenta anni risultino scadute alla data del decreto legislativo n. 152/1999, ma anche a quelle che lo saranno in un momento successivo.

Di conseguenza anche chi attualmente esercisce una concessione la cui originaria durata sessantennale, andava ad esempio dal 1980 al 2040, e che in forza della riduzione a trenta anni operata dalla nuova disciplina veda tale durata conseguentemente ridotta al 2010, per continuare ad esercire la derivazione sino al termine originario (l'anno 2040) dovrà presentare domanda di rinnovo nel termine annuale previsto dall'art. 23, comma 8 del decreto legislativo n. 152/1999, fatte salve, naturalmente le eventuali riduzioni di portata disposte dall'autorità concedente anche prima di tale termine in forza di quanto previsto dall'art. 22 del medesimo decreto n. 152/1999, che prevede, come è noto, una revisione generalizzata di tutte le concessioni.

Il Ministro: MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 31

00A2356

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione alla Diadema S.p.a. di Milano ad istituire un deposito fiscale in Ronco Scrivia

Con decreto direttoriale n. 04/1024 del 18 febbraio 2000 la Diadema S.pa. di Milano è stata autorizzata ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dai Paesi delle Comunità europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Ronco Scrivia (Genova), Corso Italia n. 100, con affidamento della gestione al Sig. Gargano Paolo, nato il 13 settembre 1959 a Genova.

00A2357

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 marzo 2000

Dollaro USA	0,9725
Yen giapponese	104,38
Dracma greca	333,65
Corona danese	7,4479
Corona svedese	8,4415
Sterlina	0,61400
Corona norvegese	8,0700
Corona ceca	35,703
Lira cipriota	0,57540
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,55
Zloty polacco	4,0007
Tallero sloveno	202,3371
Franco svizzero	1,6075
Dollaro canadese	1,4123
Dollaro australiano	1,5952
Dollaro neozelandese	1,9853
Rand sudafricano	6,1846

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2519

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum»

Estratto decreto MCR n. 688 del 15 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOREUM nella forma e confezione: «25 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse gastroresistenti rilasciata alla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale in contrada Sant'Emidio, Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale n. 00556960375, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della forma e confezione: «25 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse gastroresistenti viene autorizzata la forma e confezione «25 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse gastroresistenti.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in Contrada Sant'Emidio, Alanno Scalo (Pescara).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «25 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 024515165 (in base 10), 0RD4LX (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: Diclofenac sodico: mg 25;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido di mais, magnesio stearato, cellulosa acetoftalato, dietilftalato, titanio biossido (E 171), polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, artralgie, lombaggini, dolori mestruali). Stati febbrili. Come coadiuvante nella terapia dell'influenza.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992). È altresì approvata, per la confezione già autorizzata «25 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse gastroresistenti, la classificazione ai fini della fornitura a «medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 024515025 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2251

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tocalfa»

Con decreto n. 800.5/R.M. 151/D59 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TOCALFA:

OS GTT 10 ml - A.I.C. n. 005982018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Asta Medica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2198

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Presdiem»

Con decreto n. 800.5/R.M.382/D60 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

PRESDIEM:

14 capsule 300 mg - A.I.C. n. 028045019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2199

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluodonil»

Con decreto n. 800.5/R.M.279/D61 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

FLUODONIL:

30 compresse 375 mg - A.I.C. n. 024611042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A2200

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sali di frutta»

Con decreto n. 800.5/R.M.236/D65 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

SALI DI FRUTTA:

20 bustine 6 g - A.I.C. n. 010858025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2201

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronchiolina»

Con decreto n. 800.5/R.M.236/D64 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BRONCHIOLINA:

sciroppo g 250 - A.I.C. n. 000222012;

20 pastiglie - A.I.C. n. 000222024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2202

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primobolan Depot»

Con decreto n. 800.5/R.M.3/D63 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

PRIMOBOLAN DEPOT:

im 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 020005017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2203

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Josaxin»

Con decreto n. 800.5/R.M.227/D62 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

JOSAXIN:

«250 mg granulato» 12 bustine - A.I.C. n. 024394037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2204

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Afodial»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D68 del 22 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

AFODIAL:

40 compresse - A.I.C. n. 022381026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2205

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Sandoz»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D69 del 22 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

CALCITONINA SANDOZ:

flacone multidose 400 U.I./2 ml - A.I.C. n. 023704188.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2206

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idarac»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D66 del 22 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

IDARAC:

20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 023442015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2207

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sicorten Plus»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D71 del 22 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

SICORTEN PLUS:

crema dermatologica 30 g - A.I.C. n. 028879017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2208

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sensifluor»

Con decreto n. 800.5/R.M.170/D70 del 22 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SENSIFLUOR:

gel flacone 500 ml - A.I.C. n. 032018018;

gel flacone 250 ml - A.I.C. n. 032018020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Warner Lambert Consumer Healthcare S.com.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2209

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frone»

Con decreto n. 800.5/R.M.95/D67 del 22 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FRONE:

3 flac. liof. 1000000 U.I. + 3 fiale 3 ml - A.I.C. n. 025409069;

pomata 500000 U.I. 5 g - A.I.C. n. 025409071;

gocce 3 f 600000 + 3 sir. 1,2 ml - A.I.C. n. 025409083;

3 flac. liof. 3000000 U.I. + 3 fiale 2 ml - A.I.C. n. 025409095;

1 f liof. 3000000 U.I. + f solv - A.I.C. n. 025409107.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

00A2210

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reparil»

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D58 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

REPARIL:

AD 3 f. liof. 5 mg + 3 f. 5 ml - A.I.C. n. 020762047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Madaus S.r.l., in qualità di rappresentante legale in Italia della Madaus AG (Germania).

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

00A2212

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico «Lepit Schering»

Con decreto n. 800.5/R.P.453/D2 del 18 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

LEPIT SCHERING - Registrazione n. 12.706.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Agrevo Italia S.r.l., titolare della registrazione.

00A2211

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione «Timoleague Brown Pudding» presentata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - Serie C - n. 21 del 25 gennaio 2000 la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Timoleague Pork and Pudding Processors, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto «Timoleague Brown Pudding» a base di carne.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione, è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex divisione sesta - Qualità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, ed è a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento.

00A2358

Comunicato relativo alla domanda di registrazione «Welsh Beef» presentata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Serie C - n. 21 del 25 gennaio 2000 la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Welsh Beef Promotions, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto «Welsh Beef», carni e frattaglie fresche.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione, è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex divisione sesta - Qualità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, ed è a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento.

00A2359

MINISTERO DEL TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Comunicato concernente attuazione della decisione della Commissione del 18 gennaio 2000 (2000/63/CE), che modifica la decisione 96/627/CE recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.

La decisione citata in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 22 del 27 gennaio 2000, ha stabilito alla data del 30 settembre 2001 il termine ultimo entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento; peraltro particolari esigenze industriali impongono tempi di attuazione molto rapidi.

Si informa che il Dipartimento dei trasporti terrestri, in attesa del completamento della procedura di recepimento della decisione, ha emanato la circolare U.d.G. Motorizzazione B n. 9/2000 del 21 febbraio 2000, con la quale si rendono applicabili le disposizioni riportate nella decisione medesima.

Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, potranno applicare le disposizioni contenute nella decisione in epigrafe, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

00A2373

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Forza d'Agrò

Con decreto n. 3883 del 5 agosto 1999 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000 registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 32, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo di mq. 11.550, sito lungo la sponda destra del torrente Agrò (Messina) al foglio 2, particella n. 558, indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 19 giugno 1995 dall'Ufficio tecnico erariale di Messina, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

00A2374

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Variante al piano regolatore generale

Con deliberazione di consiglio comunale n. 141 del 25 novembre 1999 è stata approvata la Variante al piano regolatore generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 8/99 per la realizzazione di un parcheggio in via Bellini.

00A2360

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», viste le delibere del comitato esecutivo del 1° dicembre 1999 e del consiglio di facoltà del 25 ottobre 1999 e del 29 novembre 1999, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, sono vacanti due posti di professore di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P02E - Economia degli intermediari finanziari. Con particolare riferimento alla disciplina di «Economia delle aziende di assicurazione».

settore scientifico - disciplinare: P02B - Economia e gestione delle imprese. Per il suddetto posto è previsto l'impegno a tempo pieno con attività didattica di aula non inferiore a 140 ore.

Il numero massimo di pubblicazioni (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda) è pari a 10; le pubblicazioni non posso essere antecedenti all'ultimo decennio.

Possono presentare domanda di partecipazione i professori ordinari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso che abbiano prestato servizio presso l'università o l'istituto universitario di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al preside della facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'università di provenienza, dovranno essere allegati:

curriculum della propria attività scientifica e professionale;

un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa, in misura non superiore a cinque contributi e riferiti all'ultimo triennio.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto-legge luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione a decorrere dal 1° novembre successivo alla delibera di chiamata del consiglio di facoltà. Superato questo termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» può essere consultato presso il servizio personale docente - via Gobbi n. 5 - Milano (numero telefonico 02/5836.5013 - E.Mail: Desio.Zabini@amm.uni-bocconi.it).

00A2375

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla deliberazione 21 dicembre 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. 299/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2000).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario, sia nel titolo riportato alla pag. 67, prima colonna, dove è scritto: «Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. *299*/99)», leggasi: «Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. *229*/99)», ed ancora, alla pag. 71, seconda colonna, al punto 3.b, lettera *l*), dove è scritto: «un *inventano* delle conoscenze e delle tecnologie ...», leggasi: «un *inventario* delle conoscenze e delle tecnologie ...».

00A2436

Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla deliberazione 21 dicembre 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Patto territoriale "Appennino centrale". (Deliberazione n. 200/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario, sia nel titolo riportato alla pag. 42, prima colonna, dove è scritto: «Patto territoriale "Appennino centrale". (Deliberazione n. *200*/99)», leggasi: «Patto territoriale "Appennino centrale". (Deliberazione n. *206*/99)».

00A2435

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035